

CCLXVI.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Elenco di omaggi — Fanno dichiarazioni di voto i senatori Tecchio, D'Alife, Mazzoni, Di Carpegna, D'Ayala-Valva, Pigorini, Gui, Plutino, Compagna, Garofalo e Filomusi-Guelfi (pag. 9159) — Congedo (pag. 9160) — Presentazione di relazioni (pag. 9160-9199-9225) — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 884) (pag. 9160); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 887) (pag. 9168); « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 892) (pag. 9178); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 891) (pag. 9181); Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 890) (pag. 9187); « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 893) (pag. 9190); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 888) (pag. 9197) — Votazione a scrutinio segreto — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (N. 843) — Sull'art. 1 parlano il senatore Beneventano (pag. 9199-9201) e il Presidente del Consiglio (pag. 9201) — L'art. 1 è approvato. Dopo un chiarimento chiesto dall'onor. Petrella, cui risponde il Presidente del Consiglio (pagina 9202), si approva l'art. 2 — Fa osservazioni sull'art. 3 il senatore Beneventano (pagina 9204) cui risponde il Presidente del Consiglio (pag. 9205) — L'art. 3 è approvato; si approvano gli articoli 4, 5, 6 e 7 — Vengono in discussione le modificazioni ai vari articoli della legge vigente, contenute nell'art. 8 — Si approvano le modificazioni agli articoli 3, 13, 14, 19, 20 e 21 — La modificazione all'art. 25 è approvata dopo osservazioni del senatore Torrigiani Filippo, relatore, e del Presidente del Consiglio (pag. 9207) — Sono approvate le modificazioni agli articoli 28, 42, 43, 47, 48, 49 e 50 — Sulla modificazione all'art. 51 parlano i senatori Beneventano (pag. 9250), Torrigiani Filippo, relatore pag. 9212), e il Presidente del Consiglio (pag. 9212) — È approvata — Si approvano le modificazioni agli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater — Sulla modificazione all'art. 52 parlano i senatori Lamberti (pag. 9214-18), Mariotti (pag. 9217), Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9218), e il Presidente del Consiglio (pag. 9213-16-19) — È approvata — Comunicazione del Presidente del Consiglio sulla vittoria di Sidi Said (pag. 9217); parole del Presidente (pag. 9217) — Ripresa della discussione — Si approvano le modificazioni agli articoli 52-bis, ter e quater — Sulla modificazione all'art. 52-quinquies parlano il se-*

natore Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9222-23), e il Presidente del Consiglio (pagine 9220-22-23) — È approvata — Si approva la modificazione all'art. 52-sexies — Su quella all'art. 52-septies, parlano il senatore Torrigiani Filippo, relatore (pag. 9225), e il Presidente del Consiglio (pag. 9224-25) — Si approvano gli articoli 52-opties e 52-novies — Risultato di votazione (pag. 9225).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'onorevole senatore Raffaele De Cesare:

È garantita la carriera degli ufficiali?
Discorso.

La storia di un concorso burlesco.

A proposito dei presenti pellegrinaggi.
Riflessioni e melanconie.

Dopo la condanna del Sant'Uffizio.

Il Risorgimento italiano.

La politica di Leone XIII e i Cardinali Rampolla e Galimberti.

Per lo scoprimento della lapide ai patrioti manduriani del '99, del '20 e del '48.
Discorso.

Silvio Spaventa giornalista.

I quattro Statuti del 1848.

Umberto I Re d'Italia. Commemorazione.

Luigi Amabile. Conferenza.

La commemorazione di Gerolamo Nisio a Molfetta.

L'Acquedotto Pugliese alla Camera.

Commemorazione di Pasquale Turiello.

Dal carteggio di un monaco.

Il Mezzogiorno e la Calabria. Conferenza.

Un discorso di politica ecclesiastica.

Le strade vicinali nelle regioni del latifondo.

Giuseppe Biancheri olivicoltore e uomo politico.

Teresa Ravaschieri e la sua opera politica in Napoli.

Museo di espiazione al Castello di Pizzo.

La disfida di Barletta nella storia e nel romanzo.

Una pagina di storia del 1799.

Onoranze al senatore Giuseppe De Vincenzi.

Per l'inaugurazione del monumento ad Antonio Scialoja in Procida.

Per l'inaugurazione del monumento a Vito Sansonetti in Mottola.

Il monumento a Silvio Spaventa in Roma.

Comitato di soccorso delle dame romane per i prigionieri in Africa. Diario della Missione e documenti.

Il dott. G. Senes: Filologia, Teologia ed Evoluzione.

Il prof. P. Francesco Contuzzi della Regia Università di Cagliari: Trattato teorico-pratico del diritto consolare e diplomatico.

Il presidente della Croce Rossa Italiana: La Croce Rossa Italiana pei danneggiati dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908. Rendiconto e relazione.

La R. Università di Palermo: Annuario della R. Università di Palermo per l'anno accademico 1911-12.

La Società degli studi della malaria: Atti di quella Società. Vol. XII.

Il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze: Annuario per l'anno accademico 1911-12.

L'avv. Giuseppe Vittorio Mancusi e Mariano Parisi: In occasione del monumento in Salerno ai Martiri del salernitano.

Il sig. Urbano Baldi: Riforma elettorale.

L'avv. Ettore Ciolfi, ex-assessore dell'Agro romano: Per la formazione di due borgate rurali.

Il dott. Nazzareno Nicolaj: *La responsabilità giuridica dei ministri nella storia, nelle leggi e nella dottrina.*

Il Touring Club Italiano: *Il bosco contro il torrente.*

La Camera di commercio e industria di Siracusa: *Movimento commerciale ed industriale e marittimo della provincia di Siracusa nell'anno 1911.* Parte I, relazione.

Il comune di Napoli: *Bollettino statistico mensile.*

Il sig. Louis Dop, vice-presidente dell'Istituto internazionale d'agricoltura: *Le présent et l'avenir de l'Institut international d'agriculture.*

La R. Università di Parma: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1911-12.*

L'onor. senatore Molmenti: *Commemorazione di Antonio Fogazzaro.*

La R. Università degli studi di Siena: *Annuario accademico 1911-12.*

La Libreria del Congresso degli Stati Uniti: *Report of the librarian of Congress and Report of the Superintendent of the library building and grounds.*

L'ing. arch. comm. Pasquale Cozzolino: *Città di Pozzuoli.* Piano regolatore e di ampliamento.

L'onor. senatore Grassi: *Contributo alla conoscenza della fillossera ed in particolare della fillossera della vite,* seguito da un riassunto teorico pratico della biologia della fillossera della vite del dott. Anna Foà.

Il sig. Memmo Cagiati, Supplemento all'opera: *Le monete del reame delle Due Sicilie da Carlo d'Angiò a Vittorio Emanuele II.* Periodico mensile, fascicolo 1 a 6.

L'onor. senatore Nerio Malvezzi: *Memorie della Compagnia dei Lombardi della città di Bologna.* Studi e ricerche.

Diana Dandolo: *Discorso.*

Lettere inedite di Giuseppe Biamonti alla contessa Teresa Carniani-Malvezzi.

Marchesa Brigida Fava Tanari: *Commemorazione di Aurelia Cimino Folliero di Luna.*

Del supremo dei beni e dei mali. Libri cinque di Marco Tullio Cicerone, volgarizzati da Teresa Carniani-Malvezzi. Critica dell'avvocato A. Astolfi.

Due lettere inedite di Vincenzo Monti.

Cenno necrologico di S. E. il marchese

comm. Giacchino Pepoli, in commemorazione della marchesa Brigida Fava Tanari.

L'onorevole senatore Goiran: *Flora Veronensis* di A. Goiran. Due volumi.

Il marchese A. Ferraioli: *Il ruolo della Corte di Leone X (1514-1516) illustrato da Alessandro Ferraioli.*

L'onorevole senatore Benedetto Croce: *Un angolo di Napoli.*

Il sig. Giovanni Guizzardi: *Luci e ombre.*

L'onor. senatore Capaldo: *Suo discorso alla Corte di cassazione di Napoli all'assemblea generale del 4 gennaio 1912.*

L'Associazione Elettrotecnica italiana: *Circa l'elettrificazione della direttissima Roma-Napoli.*

La Società Torinese protettrice degli animali: *Resoconto del Congresso internazionale delle Società protettrici degli animali, zoofilo ed umanitario, tenutosi in Torino il 12-15 ottobre 1911.*

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Il senatore Pedotti con lettera ed il senatore Vidari con telegramma dichiarano che se fossero stati ieri presenti all'appello nominale avrebbero votato il primo per il passaggio agli articoli, ossia favorevolmente all'ordine del giorno del senatore Parpaglia ed altri, il secondo, invece, contrariamente.

TECCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCHIO. Dichiaro che non avendo potuto essere presente all'appello nominale di ieri, se fossi stato presente avrei votato sì.

FILOMUSI-GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFI. Se fossi stato presente avrei votato no.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Dichiaro che se fossi stato presente ieri, in conformità dei miei scritti da lunghi anni pubblicati, in conformità delle idee da me sostenute in conferenze e in Congressi di sociologia, uno dei quali nel 1905 a Parigi, e in conformità delle parole che ho avuto l'onore di esporre in questa Assemblea; avrei votato contro il passaggio agli articoli.

D'ALIFE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIFE. Dichiaro che se mi fossi trovato presente ieri alla seduta, avrei votato in favore.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Dichiaro che avrei votato sì.

DI CARPEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CARPEGNA. Dichiaro che se fossi stato presente ieri alla seduta avrei votato sì.

COMPAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Se fossi stato presente avrei votato sì.

GUI. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Essendo ieri assente per ragioni d'ufficio, dichiaro che avrei votato sì.

PLUTINO. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLUTINO. Se fossi stato presente avrei votato sì.

PIGORINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGORINI. Dichiaro che avrei votato sì.

D'AYALA-VALVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AYALA-VALVA. Dichiaro che se fossi stato presente avrei votato sì.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Martinez chiede un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende concesso.

Presentazione di relazioni.

DI COLLOBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI COLLOBIANO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per i trattati internazionali, le relazioni sui disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 1° agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada;

Convalidazione del Regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo;

Approvazione degli atti internazionali firmati a Derna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Collobiano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Variazioni al quadro organico del personale civile tecnico della Regia marina (Direzione artiglieria ed armamenti, specialisti laureati).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro;

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Cuzzi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 884).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

TABELLA A

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettifiche per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.					
Rendite patrimoniali.					
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 »	»	— 10,000 » (a)	10,000 »
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	494,000 »	»	— 27,700 » (b)	466,300 »
	Totale	514,000 »	»	— 37,700 »	476,300 »
Contributi a carico dei vettori.					
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,500,000 »	»	— 1,100,000 » (c)	1,400,000 »
	Totale	2,500,000 »	»	— 1,100,000 »	1,400,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese.					
9	Rimborso delle spese per vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili e nelle stazioni sanitarie nei porti d'imbarco	150,000 »	»	+ 250,000 » (d)	400,000 »
	Totale	150,000 »	»	+ 250,000 »	400,000 »

(a) Diminuzione che si prevede in ragione dei diminuiti incassi.

(b) Diminuzione derivante dall'applicazione della legge 28 giugno 1906, n. 202, e dalla vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere alla eccedenza delle spese previste sulle entrate. A tale eccedenza che ammonta a lire 1,380,000 in cifra tonda si propone di sopperire colla vendita di titoli. Calcolando che tale vendita possa essere effettuata nel corso del secondo semestre 1911-12, si porta in diminuzione l'importo degli interessi che si sarebbero dovuti riscuotere sui titoli di cui si propone la vendita.

(c) Diminuzione che si propone in seguito al minor numero degli emigranti in partenza dovuto alla sospensiva dell'emigrazione per l'Argentina ed al minor numero dei piroscafi in partenza.

(d) Aumento che si presume realizzare per rimborso vitto e alloggio fornito agli emigranti ricoverati negli stazionari e negli asili provvisoriamente istituiti nei porti d'imbarco.

Segue TABELLA A.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	Entrate diverse.				
10	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	24,000 »	»	+ 180,000 » (a)	204,000 »
	Totale	24,000 »	»	+ 180,000 »	204,000 »
	Totale delle entrate effettive	3,188,000 »	»	- 707,700 »	2,480,300 »
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
11	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione	324,417 »	»	+ 1,055,500 » (b)	1,379,917 »
	Totale	324,417 »	»	+ 1,055,500 »	1,379,917 »

(a) Maggior somma che si ritiene di ricavare specialmente per l'applicazione del secondo capoverso dell'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538.

(b) Vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere alla eccedenza delle spese sulle entrate in base alle tabelle rettificate

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE				
Rendite patrimoniali	514,000 »	»	— 37,700 »	476,300 »
Contributi a carico dei vettori	2,666,000 »	»	— 1,100,000 »	1 566,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	590,000 »	»	+ 250,000 »	840,000 »
Entrate diverse	27,000 »	»	+ 180,000 »	207,000 »
Totale delle entrate effettive ordinarie	3,797,000 »	»	— 707,700 »	3,089,300 »
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	»	»	»	»
Totale entrate effettive	3,797,000 »	»	— 707,700 »	3,089,300 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
	324,417 »	»	+ 1,055,500 »	1,379,917 »
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,797,000 »	»	— 707,700 »	3,089,300 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	324,417 »	»	+ 1,055,500 »	1,379,917 »
Totale generale dell'Entrata	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »

TABELLA B

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1911-12.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione compresa l'indennità di residenza in Roma	174,400 »	»	— 12,050 » (a)	162,350 »
2	Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	19,306 »	»	— 1,350 » (b)	17,956 »
8	Personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione, compensi per lavori straordinari	15,000 »	»	+ 2,000 » (c)	17,000 »
5	Personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	12,000 »	»	+ 700 » (d)	12,700 »
7	Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	3,000 »	+ 4,000 » (e)	»	7,000 »
9	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati (compresi gli stampati per uso d'ufficio)	25,000 »	»	+ 8,000 » (f)	33,000 »
	Spese casnali	2,000 »	»	— 500 » (g)	1,500 »
	Totale	250,706 »	+ 4,000 »	— 3,200 »	251,506 »

(a-b) Diminuzione in seguito a vacanza di posti durante il 1° semestre 1911-12.

(c) Aumento per provvedere al normale funzionamento dei servizi. La maggiore spesa è largamente compensata dalle diminuzioni che si propongono ai capitoli 1 e 2

(d) Aumento necessario per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco.

(e) Aumento necessario per provvedere al pagamento delle medaglie di presenza e delle spese relative alle varie Commissioni convocate presso il Commissariato dell'emigrazione

(f) Aumento che si ritiene necessario in seguito all'ampliamento dei locali d'ufficio, alla maggiore estensione data ai servizi e per provvedere alle maggiori spese di stampati per l'attuazione del nuovo regolamento di contabilità.

(g) Diminuzione che si può apportare senza danno del servizio.

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.					
20	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti di imbarco	20,000 »	»	— 20,000 » (a)	<i>per memoria</i>
25	Stipendi ed indennità d'arma ai medici militari della Regia marina abilitati ai servizi d'emigrazione	326,100 »	»	— 50,000 » (b)	276,100 »
	Totale	326,100 »	»	— 70,000 »	276,100 »
Assistenza e protezione degli emigrati all'estero.					
32	Stipendi agli Addetti consolari per l'emigrazione	41,000 »	»	— 10,000 » (c)	31,000 »
34	Spese di viaggio e indennità di residenza e di missioni ai Regi Addetti consolari per l'emigrazione e spese pel funzionamento dei loro uffici	100,000 »	»	— 20,000 » (d)	80,000 »
35	Spese di viaggio e indennità di trasferta ai Regi Consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli Addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione. Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali	55,000 »	»	— 5,000 » (d)	50,000 »
39	Maestri e medici agenti del Commissariato nell'America meridionale	50,000 »	»	— 10,000 » (d)	40,000 »
41	Casi eccezionali di rimpatrio - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie - Assistenza degli emigranti all'estero	90,000 »	»	— 15,000 » (d)	75,000 »
	Totale	336,000 »	»	— 60,000 »	276,000 »
Fondi di riserva.					
	Fondo di riserva per le spese impreviste	200,000 »	—103,000 »	»	97,000 »

(a) Diminuzione che si propone non essendo state istituite le previste stazioni sanitarie speciali permanenti nei porti d'imbarco.

(b) Diminuzione in seguito a vacanze di posti.

(c) Diminuzione in seguito al minor numero di addetti attualmente in servizio in confronto a quello previsto.

(d) Diminuzione che si può apportare ai capitoli 34, 35, 39 e 41 senza danno del servizio.

Segue TABELLA B.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.				
44	Edifici ad uso dell'emigrazione (Ricoveri, ed asili degli emigranti, per misure sanitarie, tettoie ed altri fabbricati - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di affitto, di adattamento, di arredamento e funzionamento - Spese e compensi in seguito all'infezione colerica.)	600,000 »	+ 99,000 »	+ 301,000 » (a)	1,000,000 »
45	Restituzione di somme indebitamente attribuite al fondo per l'emigrazione.	25,000 »	»	+ 180,000 » (b)	205,000 »
	Totale . . .	625,000 »	+ 99,000 »	+ 481,000 »	1,205,000 »

(a) Aumento che si propone per provvedere alle spese di funzionamento degli asili per emigranti nei porti di Napoli e Palermo, nonché delle stazioni d'isolamento nei porti stessi e in quello di Genova in seguito alle condizioni sanitarie del Regno

(b) Maggiore spesa prevista in dipendenza dell'aumento proposto al capitolo 1₀ dello stato di previsione dell'entrata. L'aumento dipende dall'applicazione delle ammende per le licenze consolari di cui all'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538, e per le quali, dato il loro meccanismo, deve provvedersi, nei casi di assoluzione del comandante, al rimborso delle spese depositate.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1911-12.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1911-12
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.				
Spese generali.	322,246 »	+ 4,000 »	— 3,200 »	323,046 »
Diffusione di notizie utili per gli emigranti . . .	44,000 »	»	»	44,000 »
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.	976,000 »	»	— 70,000 »	906.000 »
Assistenza e protezione degli emigrati all'estero .	1,763,171 »	»	— 60,000 »	1,703,171 »
Fondi di riserva	300,000 »	— 103,000 »	»	197,000 »
Totale delle spese ordinarie effettive . . .	3,405,417 »	— 99,000 »	— 133,200 »	3,173,217 »
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.				
Totale delle spese straordinarie effettive .	716,000 »	+ 99,000 »	+ 481,000 »	1,296,000 »
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme. .	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
Totale del movimento di capitali	per memoria	»	»	per memoria
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	per memoria	»	»	per memoria
Totale generale della Spesa	4,121,417 »	»	+ 347,800 »	4,469,217 »

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12, indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 28 aprile 1912, n. 408, che autorizza una prima prelevazione di lire 103,000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione per la spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912, da portarsi in aumento ai fondi stanziati sullo stesso stato di previsione; per lire 4000 al capitolo n. 7 « Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali) », e per lire 99,000 al capitolo n. 44 « Edifici ad uso dell'emigrazione (ricoveri, stazioni speciali per emigranti, tet-

toie ed altri fabbricati - spese di progetti di acquisto di terreni, di costruzione, di affitto, di adattamento, di arredamento e funzionamento) ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-1913 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N 897).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei singoli capitoli dei quali do lettura:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		CATEGORIA I ENTRATE EFFETTIVE			
		TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE			
		Rendite patrimoniali.			
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	20,000 »	— (a) 10,000 »	10,000 »
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione.	494,000 »	— (b) 54,000 »	440,000 »
		Totale	514,000 »	— 64,000 »	450,000 »
		Contributi a carico dei vettori.			
3	3	Tassa per la concessione di patente ai vettori di emigranti	16,000 »	»	16,000 »
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,500,000 »	— (c) 300,000 »	2,200,000 »
5	5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti	100,000 »	— (d) 20,000 »	80,000 »
6	6	Tassa di licenza consolare per i viaggi di ritorno	50,000 »	»	50,000 »
		Totale	2,666,000 »	— 320,000 »	2,346,000 »
		Contributi diversi.			
7	7	Provento delle tessere sui biglietti ferroviari degli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero, in cerca di lavoro	<i>per memoria</i>	+(e) 80,000 »	80,000 »

- (a) Somma che si prevede realizzare in meno sulle somme depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti per minori giacenze di cassa previste.
- (b) Diminuzione derivante dall'applicazione della legge di conversione sulla rendita 3.75 per cento e dalla diminuzione degli interessi in seguito alla vendita dei titoli prevista per l'esercizio 1911-912.
- (c) Diminuzione che si propone ritenendo che anche per l'esercizio 1912-913 possano ancora influire sull'accertamento delle tasse d'imbarco alcune delle cause che determinarono la diminuzione nell'esercizio 1911-912.
- (d) Diminuzione da apportarsi in seguito ai risultati dell'esercizio finanziario in corso
- (e) Provento che si presume realizzare dalla cessione delle tessere stabilite dal primo capoverso dell'art. 28 della legge 17 luglio 1910, n. 538, per gli emigranti che a scopo di lavoro si recano per ferrovia all'estero e che fruiscono di speciali facilitazioni di viaggio.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		Rimborsi e concorsi nelle spese.			
8	8	Rimborsi degli stipendi e delle indennità d'arma ai medici militari per il servizio sanitario da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità spettanti ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	440,000 »	»	440,000 »
9	9	Concorso nelle spese per vitto e alloggio fornito agli emigranti negli asili o nelle stazioni sanitarie nei porti d'imbarco sia a terra che a mare (da reintegrare al capitolo relativo della spesa)	150,000 »	+ 150,000 » (a)	300,000 »
		Totale . . .	590,000 »	+ 150,000 »	740,000 »
		Entrate diverse.			
10	10	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	24,000 »	+ 81,000 » (b)	5,000 »
	11	Pene pecuniarie speciali per le contravvenzioni nei viaggi di ritorno compiuti senza licenza consolare (Art. 13-ter legge 17 luglio 1910, n. 538)			100,000 »
11	12	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000 »	»	1,000 »
12	13	Entrate diverse e impreviste	2,000 »	»	2,000 »
13	14	Entrate eventuali per reintegrazione e recupero di fondi nel bilancio passivo	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
14	15	Somme dovute in esecuzione di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione da corrispondere agli emigranti, e interessi sulle dette somme	»	+ 153,300 » (c)	153,300 »
		Totale . . .	27,000 »	+ 234,300 »	261,300 »
		Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	3,797,000 »	+ 80,300 »	3,877,300 »

(a) Aumento di entrata che si prevede realizzare per rimborso, da parte dei vettori, delle spese sostenute per vitto e alloggio degli emigranti negli asili gestiti provvisoriamente dal Commissariato dell'emigrazione nei porti d'imbarco qualora ne sia necessaria la gestione

(b) Maggior somma che si prevede ricavare, specialmente per l'applicazione del secondo capoverso dell'art. 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538. Siccome le ammende stabilite per tale disposizione di legge debbono considerarsi come depositi provvisori, sino a che le decisioni dei capitani di porto non siano passate in cosa giudicata, si propone lo sdoppiamento del capitolo 10 di cui una parte (nuovo capitolo 10) concerne le pene pecuniarie per contravvenzione alla legge e al regolamento sull'emigrazione eccettuate le ammende in parola, cui si riferisce il capitolo 11.

(c) Il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione la cui attuazione è prossima, prescrive che le somme dovute dai vettori agli emigranti in seguito a sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione sieno versate alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero e che agli emigranti sieno corrisposti anche gli interessi sulle somme giacenti, qualora siano dovuti.

Si propone pertanto l'istituzione di un nuovo capitolo per imputarvi le somme versate dai vettori e gli interessi che saranno liquidati sulle somme tenute in deposito, qualora il pagamento delle somme stesse non potesse essere fatto immediatamente.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
15	16	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI			
		Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	324,417 »	+ 201,960 » (a)	526,377 »
		Totale del movimento di capitali	324,417 »	+ 201,960 »	526,377 »
RIASSUNTO					
		CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,797,000 »	+ 80,300 »	3,877,300 »
		CATEGORIA II. — Movimento di capitali	324,417 »	+ 201,960 »	526,377 »
		Totale generale dell' Entrata	4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »

(a) Nello stanziamento di lire 526,377 sono comprese:

la quota di ammortamento dei certificati ferroviari 3 65 per cento	L.	10,561.28
il rimborso presumibile di obbligazioni ferroviarie 3 per cento (a calcolo)	»	2,000 »
la vendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione per provvedere all'eccedenza delle spese sulle entrate in base ai relativi stati di previsione	»	513,815.72

Totale L. 526,377 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-913.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE					
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE					
Spese generali.					
1	1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, compresa l'indennità di residenza in Roma	174,400 »	»	174,400 »
2	2	Contributo al Fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato dell'emigrazione.	19,306 »	»	19,306 »
3	3	Rimunerazioni al personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavori straordinari	15,000	»	15,000 »
4	4	Indennità al personale degli Ispettorati nei porti d'imbarco compreso il personale del Commissariato destinato a prestare servizio negli uffici provinciali a norma della nota alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538.	8,040 »	+ 6,960 » (a)	15,000 »
5	5	Rimunerazioni al personale avventizio presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco.	12,000 »	+ 2,000 » (b)	14,000 »
6	6	Rimunerazioni al personale avventizio di fatica presso il Commissariato dell'emigrazione e presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	5,000 »	»	5,000 »
7	7	Consiglio dell'emigrazione, Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale di spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali)	3,000 »	+ 3,000 » (c)	6,000 »
8	8	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.	23,000 »	»	23,000 »
9	9	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	25,000 »	+ 5,000 » (d)	20,000 »
	10	Stampati e registri per uso d'ufficio			
10	11	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco	2,500 »	»	2,500 »
11	12	Spese di posta, telegrafo e telefono	22,000 »	»	22,000 »
12	13	Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc.	6,000 »	»	6,000 »
<i>Da riportarsi</i>			315,246 »	+ 16,960 »	332,206 »

- (a) Aumento che si propone per provvedere al pagamento delle indennità dovute ai funzionari che a norma della nota a) alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538, possono essere destinati agli ispettorati nei porti d'imbarco od all'ufficio dell'emigrazione nei confini di terra.
- (b) Aumento che si ritiene necessario per provvedere alle cresciute esigenze del servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati dell'emigrazione nei porti d'imbarco.
- (c) Aumento che si propone in seguito all'art. 8 del regolamento 9 agosto 1911, n. 1086, che porta a lire 20 le medaglie di presenza dovute ai membri del Consiglio dell'emigrazione e del Comitato permanente, e per provvedere alle spese delle Commissioni che saranno convocate presso il Commissariato dell'emigrazione.
- (d) Aumento necessario per l'estensione dei servizi - Per maggiore chiarezza contabile si propone di suddividere il capitolo comprendendo in una parte le spese d'ufficio proprie, dall'altra le spese per stampati.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto . . .</i>	315,246 »	+ 16,960 »	332,206 »
3-47	14	Spese casuali ed eventuali	2,000 »	+ 3,000 » (a)	5,000 »
14	15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati nei porti di imbarco ed altri uffici dipendenti nel Regno e all'estero	5,000 »	»	5,000 »
		Totale . . .	322,246 »	+ 19,960 »	342,206 »
		Diffusione di notizie utili per gli emigranti.			
15	16	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente agli emigranti ai Comitati mandamentali e comunali, ad uffici ed istituti vari (spese di stampa, acquisto, e di spedizione)	15,000 »	»	15,000 »
16	17	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini (spese di stampa e di spedizione) . . .	29,000 »	»	29,000 »
		Totale . . .	44,000 »	»	44,000 »
		Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo.			
17	18	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese rela- tive al funzionamento delle Commissioni stesse	40,000 »	»	40,000 »
18	19	Assistenza degli emigranti nei porti del Regno - Sorveglianza sulle locande	30,000 »	»	30,000 »
19	20	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento della stazione di di- sinfezione nel porto di Napoli	20,000 »	»	20,000 »
20	21	Funzionamento delle stazioni sanitarie speciali per- manenti per gli emigranti nei porti d'imbarco .	20,000 »	»	20,000 »
21	22	Spese per il funzionamento del Regio ufficio del- l'emigrazione nei confini di terra - Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vi- gilanza e repressione dell'emigrazione clande- stina	90,000 »	»	90,000 »
22	23	Spese di viaggio, indennità di trasferta e di mis- sione ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e dele- gati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso il Commissariato nell'inte- resse dell'emigrazione	16,000 »	»	16,000 »
23	24	Commissioni arbitrali per gli emigranti.	6,000 »	»	6,000 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	222,000 »	»	222,000 »

(a) Aumento in dipendenza dell'abolizione del capitolo 47.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto</i>	222,000 »	»	222,000 »
24	25	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno	150,000 »	+ 30,000 » (a)	180,000 »
25	26	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari addetti ai servizi dell'emigrazione	326,100 » (b)	»	326,100 »
26	27	Stipendi e indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	270,000 »	»	270,000 »
27	28	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti	7,900 »	»	7,900 »
28	29	Quota a carico del Fondo per l'emigrazione per le pensioni agli ufficiali medici della Regia marina per il servizio da essi effettivamente prestato all'emigrazione	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
29	30	Spese di liti	<i>per memoria</i>	+ 1,000 » (c)	1,000 »
		Totale	976,000 »	+ 31,000 »	1,007,000 »
		Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.			
30-32	31	Stipendi degli ispettori viaggianti e indennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Assegni degli Addetti consolari per l'emigrazione	67,100 »	» (d)	67,100 »
31	32	Contributo al Fondo pensioni per gli Ispettori viaggianti	3,071 »	»	3,071 »
33-34	33	Spese di viaggio e indennità di residenza e di missione agli Ispettori viaggianti ed agli Addetti consolari per l'emigrazione e spese pel funzionamento dei loro uffici (affitto di locali, remunerazione al personale, posta, telegrafo e spese varie d'ufficio)	204,000 »	» (d)	204,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	274,171 »	»	274,171 »

(a) Aumento che si propone per maggiori e nuovi sussidi da concedersi agli uffici, segretariati ed istituzioni di patronato degli emigranti istituiti nell'interno del Regno. Come è noto questi sussidi, eccetto nei casi d'urgenza e per i piccoli contributi, si concedono dopo sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

(b) Lo stanziamento di questo capitolo riguarda gli stipendi e le indennità d'arma dovute ai medici della Regia marina adibiti ai servizi dell'emigrazione. Parte di questa spesa, e precisamente per il periodo di tempo in cui i medici stessi sono destinati quali commissari viaggianti sui piroscafi con emigranti, viene rimborsata dal fondo per l'emigrazione lo stipendio degli ufficiali superiori addetti alla direzione del servizio e degli altri ufficiali che venissero adibiti ad altri servizi dell'emigrazione.

(c) Si propone lo stanziamento di lire 1000 al capitolo 31 per provvedere al pagamento delle spese di liti qualora esse debbano essere sostenute.

(d) Essendo in corso i provvedimenti che concernono la trasformazione degli addetti consolari per l'emigrazione, si propone di riunire, nel frattempo, i capitoli che concernono i loro stipendi, spese di viaggio, di missione e d'ufficio con quelli che riguardano analoghi titoli di spesa per gli ispettori viaggianti.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto</i>	274,171 »	»	274,171 »
35	34	Spese di viaggio e indennità di trasferta e di missione ai regi consoli, funzionari del Commissariato (esclusi gli ispettori viaggianti e gli addetti per l'emigrazione) per missioni compiute all'estero nell'interesse dell'emigrazione - Missioni eventuali all'estero di altri funzionari dello Stato od incaricati speciali	55,000 »	»	55,000 »
36	35	Indennità ai medici militari per servizi speciali all'estero	20,000 »	»	20,000 »
37	36	Spese per l'incremento delle scuole italiane in America	400,000 »	»	400,000 »
38	37	Sussidi ad uffici od Istituti di patronato e di beneficenza all'estero	574,000 »	»	574,000 »
39	38	Maestri e medici agenti del Commissariato nell'America meridionale	50,000 »	»	50,000 »
40	39	Assistenza legale degli emigranti, specialmente nei casi d'infortunio sul lavoro - Uffici legali e di investigazione nei maggiori centri di emigrazione all'estero	300,000 »	»	300,000 »
41	40	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti - Ricerche di emigranti nell'interesse delle loro famiglie	90,000 »	»	90,000 »
		Totale	1,763,171 »	»	1,763,171 »
		Fondi di riserva.			
42	41	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »	»	100,000 »
43	42	Fondo di riserva per le spese imprevedute	200,000 »	»	200,000 »
		Totale	300,000 »	»	300,000 »
		Totale delle spese ordinarie effettive	3,405,417 »	+ 50,960 »	3,456,377 »
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.			
44	43	Ricoveri, asili provvisori per gli emigranti, stazioni di isolamento (Spese di progetti, acquisto di terreni, di costruzione di affitto di stabili e piroscafi, di adattamento, di arredamento e di funzionamento) - Indennità e compensi al personale sanitario, amministrativo e di servizio - Compensi speciali in caso di epidemie	600,000 »	»	600,000 »
45	44	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione	25,000 »	+ 81,000 » (a)	106,000 »
46	45	Statistica dei rimpatri - Compensi per lavori a cottimo	8,000 »	»	8,000 »
47	»	Spese straordinarie eventuali	3,000 »	- 3,000 » (b)	<i>abolito</i>
		<i>Da riportarsi</i>	636,000 »	+ 78,000 »	714,000 »

(a) L'aumento di lire 81,000 si propone in relazione alla modificazione proposta al capitolo 11 dell'entrata per provvedere alla restituzione delle annuende depositate a norma dell'articolo 13-ter della legge 17 luglio 1910, n. 538, nei casi di assoluzione dei comandanti dei piroscafi che hanno eseguito viaggi di ritorno senza licenza consolare.

(b) Si propone l'abolizione del capitolo aumentando di altrettanta somma il capitolo 14: « Spese casuali ed eventuali ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1911-912	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1912-913
Esercizio 1911-912	Esercizio 1912-913				
		<i>Riporto . . .</i>	636,000 »	+ 78.000 »	714,000 »
48	46	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
49	47	Servizio della leva militare all'estero a cura dei Regi Uffici diplomatici e consolari	80,000 »	»	80,000 »
»	48	Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione	»	(a) + 153,300 »	153,300 »
		Totale delle spese straordinarie effettive . . .	716,000 »	+ 231,300 »	947,300 »
		Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.					
50	49	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		Totale del movimento di capitali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO					
CATEGORIA I. — Spese effettive			4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali			»	»	»
Totale generale della Spesa			4,121,417 »	+ 282,260 »	4,403,677 »

(a) Si propone lo stanziamento di lire 153,300 al cap. 48 in relazione al cap. 15 dell'entrata per provvedere al pagamento delle somme depositate dai vettori e spettanti agli emigranti in seguito a sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione secondo le disposizioni del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione.

TABELLA A.

**Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti
dal fondo di riserva appositamente istituito**

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione, compresa l'indennità di residenza in Roma (per la parte che riguarda l'indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma e per ciò che si riferisce alle indennità di congedamento, previste dagli articoli 13, 15 e 34 del regolamento per l'emigrazione).
3	Personale avventizio del Commissariato dell'emigrazione - Compensi per lavoro straordinario (per la parte che riguarda i compensi per lavori straordinari).
8	Fitto di locali per il Commissariato e per gli Ispettorati nei porti d'imbarco.
11	Spese di posta, telegrafo e telefono.
17	Indennità ai componenti le Commissioni di visita alle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici agenti della forza pubblica e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
19	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco. - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli.
24	Commissioni arbitrali per gli emigranti.
25	Stipendi ed indennità dovute agli ufficiali medici del Regio esercito imbarcati in servizio di emigrazione - Competenze ai medici militari o ai Commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti.
26	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e Commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
28	Spese di liti.
29	Stipendi agli ispettori viaggianti ed indeennità di residenza in Roma quando vi abbiano diritto - Stipendi degli addetti consolari per l'emigrazione (per la parte che riguarda l'indennità di residenza in Roma e quella di congedamento).
44	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
48	Somme dovute agli emigranti in forza di sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione

PRESIDENTE. Do ora lettura dagli articoli coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-1912** » (N. 892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1911-1912, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

**Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1911-12.**

ENTRATA	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari + 60,000 »
2	Tasse di consumo e private — 500 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere — 11,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili + 5,000 »
9	Proventi di stabilimenti sanitari + 2,100 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame + 34,000 »
11	Tasse e multe varie + 11,000 »
12	Proventi diversi + 8,100 »
15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 + 1,434,897.45
15 bis	Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti per le spese di costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763) + 1,000,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . . + 2,543,597.45	
SPESA	
2	Personale di ruolo + 78,950 »
3	Personale avventizio — 16,750 »
4	Assegni a capi e notabili indigeni — 4,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . + 58,200 »	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

		<i>Riporto</i> . . .	+	58,200 »
5	Assegni e spese varie per le bande assoldate		+	22,200 »
7	Servizi di carattere municipale		+	66,000 »
8	Servizio sanitario generale		+	22,200 »
9	Servizio di pubblica sicurezza		+	7,000 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie		—	5,200 »
11	Spese varie di carattere politico		—	23,697.80
13	Istituto siero-vaccinogeno		+	13,700 »
14	Servizio di cassa		+	1,500 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima		—	40,900 »
16	Servizi postali e telegrafici		—	8,000 »
20	Servizio telegrafico internazionale		—	10,000 »
23	Servizio Economato		+	37,900 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e l'estero		+	15,000 »
27	Spese varie		—	1,537.40
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie		+	46,500 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma ai militari indigeni		+	7,500 »
30	Vettovagliamento		—	30,800 »
31	Vestiario		—	10,200 »
32	Servizio sanitario		+	600 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi		+	18,300 »
34	Materiali d'artiglieria		—	20,000 »
36	Trasporti		—	4,400 »
37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)		+	1,434,897.45
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,596,762.25

		<i>Riporto</i>	+	1,596,762.25
37 <i>bis</i>	Spese per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)		+	1,000,000 »
38	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)		—	53,164.80

		Totale delle variazioni alla spesa	+	2,543,597.45

RIASSUNTO				

	Entrata		+	2,543,597.45
	Spesa		+	2,543,597.45

		Differenza		»

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*. N. 891).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Intraprenderemo perciò la discussione dei capitoli, che rileggo:

TABELLA A.

PARTE I.

ENTRATE ORDINARIE

Entrate proprie della Colonia.

1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	940,000 »
2	Tasse di consumo e privative	45,500 »
3	Proventi postali, telegrafici e delle corriere	254,000 »
4	Proventi ferroviari	450,000 »
5	Proventi giudiziari, ipotecari e notarili.	60,000 »
6	Redditi di beni demaniali	285,000 »
7	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	120,000 »
8	Tributi	821,286 »
9	Proventi di stabilimenti sanitari	42,100 »
10	Tassa di vaccinazione del bestiame	88,000 »
11	Tasse e multe varie.	45,000 »
12	Proventi diversi	70,000 »
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		3,220,886 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.		
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della colonia Eritrea.	6,350,000 »

Segue Tabella **A****PARTE II.****ENTRATE STRAORDINARIE****Accensione di debiti.**

15	Somme provenienti da prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908	873,965.23
16	Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti per le spese di completamento della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 giugno 1911, n. 763)	3,000,000 »
		3,873,965.23

RIEPILOGO

Parte I. — Entrate ordinarie:

Entrate proprie della Colonia	3,220,886 »
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	6,350,000 »
	9,570,886 »

Parte II. — Entrate straordinarie:

Accensione di debiti	3,873,965.23
Totale generale	13,444,851.23

TABELLA B.

PARTE I.		
SPESE ORDINARIE		
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.		
1	Assegni al Governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	802,000 »
3	Personale avventizio	256,400 »
4	Assegni a capi e notabili indigeni	138,000 »
5	Assegni e spese varie per le bande assodate	332,000 »
6	Spese per la giustizia	10,800 »
7	Servizi di carattere municipale	306,000 »
8	Servizio sanitario generale	82,000 »
9	Servizio di pubblica sicurezza	20,000 »
10	Reclusorio e carceri giudiziarie	40,000 »
11	Spese varie di carattere politico	280,000 »
12	Agenzie commerciali in Etiopia	164,000 »
13	Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	130,900 »
14	Servizio di cassa	13,500 »
15	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	112,100 »
16	Servizi postali e telegrafici	114,500 »
17	Esercizio della ferrovia	280,000 »
18	Manutenzione della rete stradale ordinaria	105,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,263,300 »

Segue Tabella **B.**

		<i>Riporto</i> . . .	3,263,300 »
19	Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie		80,000 »
20	Servizio telegrafico internazionale		80,000 »
21	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa . . .		50,000 »
22	Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio.		150,000 »
23	Servizio Economato		132,900 »
24	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero.		35,000 »
25	Restituzione di tasse indebitamente percepite (<i>Spesa d'ordine</i>) . . .		<i>per memoria</i>
26	Spese casuali		20,000 »
27	Spese varie.		39,500 »
			3,850,700 »
	Spese militari.		
28	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie		3,171,000 »
29	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni.		75,000 »
30	Vettovagliamento.		114,100 »
31	Vestiario.		40,100 »
32	Servizio sanitario.		56,300 »
33	Foraggi e spese per i quadrupedi		200,700 »
34	Materiali d'artiglieria		82,200 »
35	Spese del genio		114,800 »
36	Trasporti.		143,500 »
			3,997,700 »

Segue Tabella **B.**

PARTE II.		
SPESE STRAORDINARIE		
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.		
37	Spese da sostenersi col ricavo di prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	873,965.23
38	Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763)	3,000,000 »
39	Estinzione dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	941,016.96
40	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (<i>Spesa obbligatoria</i>).	250,129.26
41	Lavori pubblici	131,339.78
		5,196,451.23
Spese militari.		
42	Foraggi e spese per i quadrupedi	30,000 »
43	Spese del genio	120,000 »
44	Spese per la graduale organizzazione della milizia territoriale	250,000 »
		400,000 »

Segue Tabella B.

RIEPILOGO	
Parte I. — Spese ordinarie:	
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	3,850,700 »
Spese militari.	3,997,700 »
Totale spese ordinarie	7,848,400 »
Parte II. — Spese straordinarie:	
Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile	5,196,451.23
Spese militari.	400,000 »
Totale spese straordinarie	5,596,451.23
Totale generale	13,444,851.23

PRESIDENTE. Do ora lettura dell' articolo unico del disegno di legge, col quale si approvano gli stanziamenti testè letti :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato :

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia Eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al governatore della Colonia stessa la facoltà concessagli dall'art. 12, comma secondo della legge 24 maggio 1903, n. 205, di stornare da un articolo all'altro del bilancio co-

loniale, con suo decreto, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge :
(V. Stampato N. 890).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo :

Variazioni per l'assestamento del bilancio della Colonia della Somalia italiana
per l'esercizio finanziario 1911-12.

ENTRATA			
2	Proventi postali e radiotelegrafici	+	19,000 »
3	Tasse varie	+	10,000 »
4	Proventi diversi	+	10,000 »
6	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia . .	+	350,000 »
7 <i>bis</i>	Assegnazione straordinaria per la estensione graduale dell'Amministrazione diretta della Colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur Acaba-Dafet-Scidle (legge 18 luglio 1911, n. 864)	+	700,000 »
7 <i>ter</i>	Anticipazione da prelevare dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 4,766,000 autorizzata col Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297	+	1,085,000 »
7 <i>quater</i>	Provento derivante dall'emissione del nuovo contingente di rupie .	+	90,000 »
7 <i>quinq.</i>	Contributo del Ministero degli affari esteri nella spesa per la Mostra Somala all'Esposizione di Torino	+	25,000 »
7 <i>series</i>	Avanzo dell'esercizio finanziario 1910-11.	+	144,856.11
Totale delle variazioni dell'Entrata . . .		+	2,433,856.11

S P E S A

2	Personale di ruolo	—	8,000 »
3	Personale assunto in servizio per contratto (<i>Spesa obbligatoria</i>) . .	+	146,700 »
4	Spese di carattere politico	+	27,000 »
5	Spese per servizi varii (<i>Spesa obbligatoria</i>)	+	134,500 »
6	Spese generali	+	129,500 »
9	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000, contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319, 30 giugno 1907, n. 499, ed art. 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Seconda rata del residuo) (<i>Spesa obbligatoria</i>) .	—	223,456 38
9 <i>bis</i>	Interessi trattenuti dalla Cassa depositi e prestiti sulle somme anticipate, in base al Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297 . . .	+	29,000 »
10 <i>bis</i>	Opere portuali di Brava	+	350,000 »
10 <i>ter</i>	Opere portuali di Mogadiscio (pontile)	+	50,000 »
10 <i>quater</i>	Edifizi doganali in Brava ed in Mogadiscio	+	20,000 »
10 <i>quinq.</i>	Fari sulle coste della Somalia	+	185,000 »
10 <i>sexies</i>	Azienda agricola sperimentale in Caitoi	+	50,000 »
10 <i>septies</i>	Impianto vaccinogeno	+	30,000 »
10 <i>octies</i>	Strade	+	120,000 »
10 <i>novies</i>	Opere idrauliche sull'Uebi Scebeli	+	80,000 »
10 <i>decies</i>	Sistemazione edilizia di Mogadiscio	+	200,000 »
10 <i>undec.</i>	Spese per la Mostra Somala all'Esposizione di Torino	+	25,000 »
11	Assegni agli ufficiali ed alla truppa e spese varie	+	570,800 »
12	Equipaggiamento . . ,	+	40,000 »
13	Materiali d'artiglieria e premi di tiro	+	66,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	2,022,743,62

		<i>Riporto</i> . . .	+	2,022,743.62
14	Spese genarali		+	45,700 »
15	Lavori pubblici		+	275,000 »
16	Spese generali		+	57,000 »
17	Spese causali		+	23,702.23
17 <i>bis</i>	Spese riferibili ad esercizi precedenti		+	9,710.26
		Totale delle variazioni alla Spesa . . .	+	2,433,856.11
RIASSUNTO				
	Entrata		+	2,433,856.11
	Spesa		+	2,433,856.11
		Differenza . . .		»

Passeremo ora alla discussione degli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti testè votati.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Colonia della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1911-912, descritte nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio 1911-912 è istituito l'articolo n. 17 *bis*, di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, con lo stanziamento di lire 9,710.26 per provvedere al saldo di spese residue riferibili agli esercizi 1910-911 e precedenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Stati di previsione della entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della entrata e della spesa della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1912-1913 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 893).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo all'esame dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

PARTE I.		
ENTRATE ORDINARIE		
Entrate proprie della Colonia.		
1	Proventi doganali	530,000 »
2	Proventi postali e radiotelegrafici	56,000 »
3	Tasse varie.	45,000 »
4	Multe, ammende, diritti di giustizia, di stato civile, di notariato . .	15,000 »
5	Proventi diversi	45,000 »
6	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo.	<i>per memoria</i>
		691,000 »
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
7	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia . .	3,629,000 »
	Totale entrate ordinarie	4,320,000 »
PARTE II.		
Entrate straordinarie.		
8	Assegnazione straordinaria per lavori di pubblica utilità (Legge 20 marzo 1910, n. 129)	330,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	330,000 »

Segue TABELLA A.

	<i>Riporto</i> . . .	330,000 »
9	Assegnazione straordinaria per la estensione graduale dell'Amministrazione diretta della Colonia fino alla linea Dolo-Lugh-Bur-Acaba-Dafet-Scidle (legge 18 luglio 1911, n. 864)	1,200,000 »
10	Anticipazione da prelevare dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 4,766,000 autorizzata col Regio Decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297	1,081,000 »
	Totale entrate straordinarie . . .	2,611,000 »
RIEPILOGO		
Parte I. — Entrate ordinarie:		
	Entrate proprie della Colonia	691,000 »
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	3,629,000 »
	Totale entrate ordinarie . . .	4,320,000 »
	Parte II. — Entrate straordinarie	2,611,000 »
	Totale generale . . .	6,931,000 »

TABELLA B.

PARTE I.

SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.

Spese ordinarie.

1	Assegni al governatore	76,100 »
2	Personale di ruolo	262,800 »
3	Personale assunto in servizio per contratto (<i>Spesa obbligatoria</i>) . .	145,000 »
4	Personale indigeno	90,000 »
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze	30,000 »
6	Indennità di carica, di rappresentanza, di reggenza; assegni personali per cariche civili; compensi per lavori e servizi straordinari . .	80,000 »
7	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti in Colonia	10,000 »
8	Spese di carattere politico	180,000 »
9	Spese di giustizia	5,000 »
10	Spese per servizi vari (<i>Spesa obbligatoria</i>)	279,000 »
11	Spese generali.	256,500 »
12	Linea di navigazione fluviale sul Giuba (<i>Spesa obbligatoria</i>). . . .	55,000 »
13	Spese casuali	30,000 »
	Totale	1,499,400 »

Segue TABELLA B.

Spese straordinarie.		
14	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (Leggi 2 luglio 1905, n. 319 e 30 giugno 1907, n. 499, e art. 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543 - Terza rata del residuo) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	147,958.91
15	Interessi trattenuti dalla Cassa depositi e prestiti sulle somme anticipate in base al Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297 . . .	27,000 »
16	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297)	85,500 »
17	Opere di pubblica utilità da eseguirsi coi fondi concessi dalla legge 20 marzo 1910, n. 129 (<i>Spesa obbligatoria</i>)	330,000 »
18	Opere portuali di Brava	400,000 »
19	Edifici doganali in Mogadiscio e Brava	126,000 »
20	Azienda agricola sperimentale in Caitoi	150,000 »
21	Impianto vaccinogeno	40,000 »
22	Strade.	180,000 »
23	Fari sulle coste della Colonia	15,000 »
24	Opere idrauliche sull'Uebi Scebeli	150,000 »
25	Sistemazione edilizia di Mogadiscio	20,000 »
	Totale	1,671,458.91
 PARTE II. SPESE MILITARI 		
Spese ordinarie.		
26	Assegni agli ufficiali, alla truppa e spese varie	2,476,700 »
27	Equipaggiamento.	200,000 »
	Da riportarsi	2,676,700 »

Segue TABELLA **B.**

	<i>Riporto</i> . . .	2,676,700 »
28	Materiali d' artiglieria e d' armamento	85,000 »
29	Materiale del genio	10,000 »
30	Arruolamenti e congedamenti truppe indigene	90,000 »
31	Spese generali	35,000 »
	Totale	2,896,700 »

PARTE III.

SPESE COMUNI ALL' AMMINISTRAZIONE CIVILE
ED A QUELLA MILITARE

Spese ordinarie.

32	Lavori pubblici	475,000 »
33	Indennità di missione	5,000 »
34	Acquisto di quadrupedi, bardature ed oggetti di selleria	38,000 »
35	Soprassoldo medaglie al valor militare	1,600 »
36	Sovvenzione alle mense	10,000 »
37	Contributo nella spesa per il mantenimento e l' amministrazione del deposito centrale per le truppe Coloniali in Napoli	18,000 »
38	Perdita sul cambio e sui ragguagli tra diverse monete e spese di trasporto e spedizione di numerario	35,000 »
39	Spese casuali comuni	55,841.09
	Totale	638,441.09

Segue TABELLA B.

PARTE IV.

SPESE SPECIALI PER LA SOMALIA ITALIANA SETTENTRIONALE

40	Spese varie per le residenze sulla costa della Somalia italiana settentrionale	225,000 »
----	--	-----------

RIEPILOGO

Parte I. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:

Spese ordinarie	1,499,400 »
---------------------------	-------------

Spese straordinarie	1,671,458 91
-------------------------------	--------------

3,170,858.91

Parte II. — Spese militari:

Spese ordinarie	2,896,700 »
---------------------------	-------------

Parte III. — Spese comuni all'Amministrazione civile ed a quella militare:

Spese ordinarie	638,441.09
---------------------------	------------

Parte IV. — Spese speciali per la Somalia italiana settentrionale.	225,000 »
--	-----------

Totale generale	6,931,000 »
---------------------------	-------------

Rileggo l'articolo del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia della Somalia italiana, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1913, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

È mantenuta al Governatore della Somalia italiana la facoltà concessagli dall'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al Ministero degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 189,555 e le diminuzioni di stanziamento di eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Ministero - Spese d'ufficio	L.	30,500
»	7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero	»	3,400
»	10. Acquisto di decorazioni	»	1,800
»	12. Spese postali	»	2,855
»	14. Spese di stampa	»	7,000
»	15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	9,500
»	17. Compensi per lavori straordinari	»	15,000
»	20. Spese casuali	»	21,000
»	35. Viaggi in corriere, trasporti di pieghi e casse per l'estero	»	3,500
»	40. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	»	10,000
»	42. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	»	82,000
»	60. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	»	3,000
	Totale	L.	<u>189,555</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	L.	10,000
»	3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari ed ai consoli generali di prima classe, chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	»	1,000
»	21. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato	»	2,000
»	24. Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	»	5,000
»	25. Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	»	26,000
»	29. Assegni e indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei consolati (Spese fisse)	»	136,000
»	38. Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	»	5,000
»	62. Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana	»	2,555
»	65 <i>sexies</i> . Borsa di studio da conferirsi ad un giovane arabista al Cairo per il suo perfezionamento nella lingua parlata araba	»	2,000
	Totale	L.	<u>189,555</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-912;

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Napoli autorizzate dalle leggi 15 gennaio 1885, 7 luglio 1902 e 5 luglio 1908;

Ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore generale della città di Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica » (Numero 813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della legge elettorale politica ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale e fu approvato un ordine del giorno pel passaggio alla discussione degli articoli. Oggi perciò intraprenderemo la discussione degli articoli nel testo del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale del Senato.

Art. 1.

Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste al n. 1 dell'art. 1 della legge elettorale politica (testo unico 28 marzo 1895, n. 83):

1° Coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

2° Coloro, che abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel Corpo Reale equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono tratti alle armi rispettivamente i militari del Regio esercito, vincolati alla ferma biennale, e i militari del Corpo Reale equipaggi, vincolati alla ferma normale di leva.

Il n. 5° dell'art. 2 ed il penultimo comma dell'art. 19 della legge anzidetta sono abrogati.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro, che compiono il trentesimo anno di età non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista.

Il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 17 della legge per coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, hanno diritto di essere iscritti, è prorogato al 31 maggio.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Questo disegno di legge, come ho osservato quando si fece la discussione generale, ha l'obbietto di accordare il voto a tutti i cittadini, anche agli analfabeti. Qual'è la base principale di questo concetto? Il concetto è questo: che il non saper leggere e scrivere non è un ostacolo, ideologicamente

parlando, alla percezione della vita politica e sociale.

Formato questo concetto, ne viene come legittima conseguenza, che tutti i cittadini i quali non sappiano leggere e scrivere, solo perchè hanno l'intuito della vita politica, abbiano il diritto di voto.

Ma ho sentito dire che altre circostanze ci vogliono per rendere completo questo diritto. La prima è quella dell'età matura.

Lo comprenderei se si dicesse: *non si presume maturità* prima che il cittadino raggiunga il trentesimo anno, ovvero non prima del venticinquesimo; sarebbe una data fissa, perchè accanto al requisito dell'intelletto, ci sarebbe quello della maturità. Ma una serie di eccezioni vengono a confermare una regola. Da una parte si dice: al trentesimo anno, vi è la maturità completa, l'analfabeta si suppone in grado di poter apprezzare perfettamente le contingenze inerenti alla vita politica. E va bene. Ma poi si dice: tutti coloro che hanno compiuto il ventunesimo anno saranno elettori, ma sapete quando? Quando avranno avuto la licenza elementare, quando avranno avuto una medaglia ecc., in modo che il concetto della capacità mentale rimane talmente diminuito da una serie di eccezioni, la quale genera la conclusione, che il concetto, che l'analfabetismo non è di ostacolo alla percezione della vita politica, sfuma.

Ma queste eccezioni perchè si fanno? Si nega all'analfabeta, che compì il ventunesimo anno, il voto se non ha censo, perchè non ha cointeresse materiale nella cosa pubblica. Ma questo concetto è stato contraddetto ieri dal Presidente del Consiglio che così si è espresso: « Osservo, che le dette classi mediante le tasse indirette pagano assai di più di quelle 19 lire, che, secondo la legge attuale danno diritto al voto, se pagate direttamente dal cittadino ».

Ora osservo, che tutti i cittadini analfabeti, che hanno già 21 anno compiuti, indirettamente pagano come contributo allo Stato una somma di gran lunga maggiore delle 19 lire che pagano gli altri delle medesime condizioni.

Questi contributi, sono pagati indirettamente con varie tasse, con quelle cioè sul grano, sul sale e con quelle sui tabacchi. Il fumo del popolo dà larghissimo contributo allo Stato. Ora, perchè volete creare una eccezione che manca

perfino della sua base logica e vi mette in una selva di eccezioni che complicano tutto il sistema del suffragio universale e che pure intralciano senza ragione la formazione delle liste?

Infine di che si tratta? Quanti sarebbero questi cittadini, che, pure avendo la facoltà di concepire la realtà della vita politica e sociale, verrebbero esclusi?

Basta volgere un occhio alla statistica. Noi non abbiamo i risultati del censimento del 1911, ma abbiamo solo il censimento del 1901. Si tratta dunque di dati raccolti undici anni fa. Il numero degli analfabeti dal ventunesimo al trentesimo anno era di 730,826. Questo dato della statistica viene confermato dalla relazione che mi ebbi dal ministro della guerra sulla leva del 1889.

Quanti sono tra questi analfabeti coloro che non avrebbero accordato il voto e perderebbero il diritto di elettorato? Se togliete coloro che sono già sotto le armi o debbono esserci e che rappresentano il 75 per cento (perchè tutti coloro che vanno esclusi nelle leve non raggiungono che il 24 e centesimi per cento), la cifra si riduce a circa 170,000. Ma questi non sarebbero tutti esclusi, perchè coloro che hanno un piccolo affitto, tutti coloro che pagano una piccola tassa diretta, tutti coloro che hanno una medaglia, hanno diritto di voto quand'anche si trovino nelle medesime condizioni in cui si trovano gli altri cittadini analfabeti dal ventunesimo al ventiquattresimo anno di età.

Per queste considerazioni mi pare evidente che convenga alla omogeneità della legge eliminare del tutto le eccezioni.

Voglio abbreviare il mio dire, perchè il Senato ha ancora molto cammino innanzi a sé ed il tempo stringe.

Non sarebbe più semplice, più logico, più coerente al sistema generale della legge, di dire soltanto: sono elettori coloro che hanno compiuto il ventunesimo anno il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero dell'anno in cui ha luogo la compilazione delle liste? Così sarebbe semplificato il concetto, si verrebbe ad una perfetta coerenza e si semplificherebbe, e di molto, il lavoro immenso che è necessario alla compilazione delle liste, e che la legge che abbiamo in esame richiede nella sua strut-

tura complessa. Questo è quello che credo dover proporre.

Io non so se il Presidente del Consiglio, il quale sostanzialmente ha ammesso il principio che gli analfabeti dai 21 ai 30 anni sono tutti contribuenti e quindi hanno interesse a che lo Stato sia bene amministrato, vorrà consentire alla mia proposta. Si scongiurerebbero le sottigliezze di una serie di eccezioni, ed un articolo unico sarebbe la logica conseguenza di tutto il sistema della grande legge che noi abbiamo votato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Beneventano proporrebbe un emendamento, per effetto del quale sarebbero elettori tutti coloro che hanno compiuto 21 anno, invece di dare l'elettorato solamente dopo i 30 anni a coloro che non hanno prestato servizio militare. Egli adduce, come argomento per sostenere questa sua proposta, che anche coloro i quali sono tra i 21 ed i 30 anni pagano le imposte indirette. Ora, se questo argomento valesse, dovrebbe valere anche pei minorenni, perchè anch'essi pagano le imposte indirette.

Ma io ho spiegato nel mio discorso di ieri che il Governo ritiene necessario mantenere il limite dei 30 anni per due ragioni. L'una è che non conviene togliere la spinta all'istruzione col far sì che coloro i quali raggiungono i 21 anno, diventando senz'altro elettori, non abbiano più interesse a studiare e ad acquistare l'elettorato per mezzo dello studio.

L'altra ragione è che colui il quale non ha avuto un'istruzione deve, per diventare capace, avere almeno l'esperienza della vita, che si ha raggiungendo l'età di 30 anni, in cui l'uomo ha acquistato una posizione, si è generalmente fatta una famiglia, ed ha raggiunto quella maturità di concetto che supplisce agli studi della scuola elementare. Dichiaro quindi che non mi è possibile accettare l'emendamento proposto dal senatore Beneventano.

BENEVENTANO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Io non mi lusingavo, che il Presidente del Consiglio avrebbe accettato la mia proposta. Osservo solo, che vi sono delle

nazioni, che danno il diritto allo elettorato ai cittadini, che hanno raggiunto i 25 anni. Ho detto, che dal momento, che alla età del ventunesimo anno, in uno alla capacità civile si riconosce al cittadino quella della intuizione politica, si poteva accordare e riconoscere in esso la qualità di elettore.

Io, ripeto, non mi lusingava dell'accettazione della proposta che ho soltanto creduto mio dovere di fare, perchè mi pareva una conseguenza logica del sistema che si vuole adottare, anche perchè eliminerebbe delle grandi noie e del gran lavoro a cui dovranno sottostare le Commissioni elettorali comunali, provinciali ed anche la magistratura che dovrà occuparsi di tutte le questioni che si solleveranno in proposito, mentre con la mia proposta tutto sarebbe semplificato e non ci sarebbe che la redazione di una lista unica nella quale verrebbero elencati tutti i cittadini dal ventunesimo anno in su, purchè non fossero perpetuamente privati dell'esercizio dei diritti elettorali politici per effetto di giudicati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Arnaboldi, Arrivabene.

Baldissera, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Borgatta, Botterini, Bruno, Buscemi.

Cadenazzi, Calabria, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carle Giuseppe, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefaly, Cencelli, Chironi, Ciamician, Citadella, Colonna Fabrizio, Compagna, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D' Ayala-Valva, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, De

Sonnaz, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Faldella, Fano, Figoli, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fiore, Foà, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvezzi, Mangiagalli, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minnesso, Morra.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Paternò, Petrella, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Ricci, Ridolfi, Righi, Riolo, Rossi Angelo, Rossi Gerolamo, Roux.

Sacchetti, Salmoiraghi, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Senise Tommaso, Serena, Sormani.

Tamassia, Tami, Tarditi, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Vischi, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione degli articoli del disegno di legge: « Riforma elettorale politica ».

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

PETRELLA. Per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io ho bisogno di un chiarimento che non potrei domandare se si passasse subito alla discussione dell'art. 2, perchè tra il primo e il secondo articolo ci sono tanti altri articoli nel testo unico che rimarrebbero senza osservazione, giacchè l'art. 2 del progetto ministeriale parla della iscrizione nelle liste.

Ora io intendo di domandare un chiarimento, ed è questo: nel testo unico si leggono, all'articolo 5, queste parole: « Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, o lo compiano non più tardi del 31 maggio del-

l'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

« 1° Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19.80. Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale »;

Poi all'art. 6 si legge quanto segue:

« L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata col censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori ».

Ora a me pare che quest'articolo sesto stava benissimo per quanto riguarda le rendite sul Gran Libro del debito pubblico fino a tutto il 1905; ma del 1906 in avanti non più, perchè, per effetto della conversione della rendita pubblica, non si paga più nessuna imposta di ricchezza mobile, sicchè potrebbe avvenire che un cittadino, il quale si trovasse nelle condizioni indicate dall'art. 5, n. 1, e che volesse essere iscritto nelle liste elettorali, pure avendo delle cartelle nominative del Debito pubblico per l'importo di 100,000 lire, non potrebbe farle valere come censo, e non potrebbe essere iscritto nella lista elettorale.

Io non faccio proposte, faccio soltanto una domanda di chiarimento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il testo unico è composto di due parti, cioè di quelle parti della legge in vigore su cui non sono proposte modificazioni, e delle disposizioni che ora si discutono.

Nell'altro ramo del Parlamento si adottò questo sistema per una considerazione di ordine costituzionale, che cioè non fosse opportuno dare facoltà al Governo, come si usa nelle altre leggi, di formare esso stesso il testo unico. È parso più consono ai principî rigorosi del diritto costituzionale che anche il testo unico riportasse l'approvazione del Parlamento, cosicché al Governo non fosse data la facoltà di introdurre, anche indirettamente, per coordinamento, qualche modificazione nel regime elettorale.

Premessa questa spiegazione, io debbo osservare che anche adesso ci sono molti titoli del

Debito pubblico che pagano l'imposta: per esempio, tutta la rendita 3 per cento non convertita, paga ancora l'imposta di ricchezza mobile; le obbligazioni ferroviarie, che non sono state convertite seguitano a pagare l'imposta di ricchezza mobile, e così un gran numero di altri titoli, perchè la conversione non ha colpito se non quella rendita che era in origine al 5 per cento, che essendo stata sottoposta alla tassa di ricchezza mobile del 20 per cento era ridotta al 4, e che è ora ridotta al 3.50 per cento.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle spiegazioni datemi, ma a me pare che la mia osservazione rimanga, perchè tutti quelli che hanno i titoli di rendita, non possono servirsene; e un gran numero di questi che avrebbero diritto all'elettorato, ne restano esclusi, mentre altri, che appena possono giustificare un'imposta di 19 lire, sono inclusi.

Io non intendo, ripeto, di fare alcuna proposta; mi limito a far notare che si sarebbe dovuto correggere questa parte dell'articolo a beneficio di coloro che sono proprietari sia di cartelle al portatore, sia di cartelle nominative del Debito Pubblico,

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo osservare all'on. senatore Petrella che il fatto di possedere beni sui quali non si paghino le imposte finora non è stato mai ritenuto come titolo all'elettorato. Se qualcuno possiede fondi rustici, che siano sfuggiti alle imposte (e ve ne furono parecchi, specialmente là dove non c'è il catasto geometrico), egli potrebbe pur essere ricco, ma, non pagando lire 19.80, non può essere iscritto nelle liste elettorali. Del resto possiamo anche consolarci con una considerazione di fatto: una persona che sia molto ricca, e che abbia molti titoli di rendita, probabilmente avrà fatto il corso elementare, (*Si ride*) sicchè credo che il caso non potrà essere di frequente applicazione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. La risposta che l'onor. Presidente del Consiglio mi ha dato, era prevedi-

bile; ma io faccio notare che vi sono molti dei nostri emigrati in America che mandano dei denari, i quali vengono convertiti in rendita pubblica; e i possessori di questi titoli sono in generale degli analfabeti.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo 2 che rileggo:

Art. 2.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

(Approvato).

Art. 3.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo del segretario comunale, compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'art. 1 della presente legge.

Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi comprendente i nati nel circondario dei diversi tribunali è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87.

Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicizia, oziosità e vagabondaggio.

Gli estratti sono restituiti al comune non più tardi del 15 dicembre.

Non più tardi del 1° novembre di ogni anno copia dell'elenco, di cui al n. 2°, è trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il comune.

Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. L'elenco così annotato è restituito al comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 1° della presente legge e non abbiano compiuto o non siano per compiere, entro il 31 maggio dell'anno seguente, il trentesimo anno di età, alla segreteria del comune, cui essi appartengono.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Precisamente come conseguenza delle premesse, si nota la necessità di rientrare nella parte tracciata dal primo comma dell'art. 3.

Di fatti si comprende, che, dovendo formare un elenco, specialmente per quanto riguarda gli elettori politici, un elenco regolare normale non può farsi se non nei comuni dove esistono i registri di nascita, di stato civile. Là solo si può trovare un elenco preciso di tutti i cittadini, a qualunque età essi appartengano.

Per formare questo elenco, chi ne prende l'incarico? Il sindaco l'ordina, il segretario del comune è quello che lo compie. Ed allora perchè una quantità di elenchi diversi? Non ne basta uno solo? Quello che interessa si è di porre in evidenza, si è il far notare, che un tale si trova emigrato, o è sotto le armi o si trova nello stato di sospensione dell'esercizio del diritto elettorale, o privato perpetuamente del diritto per effetto di condanne.

Per tutte queste annotazioni basterà un solo elenco, il quale avrà delle colonne a parte su cui si porrà in evidenza la condizione dell'individuo.

Ma, a parte questa prima osservazione, il progetto richiede che negli elenchi figurino coloro, che compiranno il 21 anno il 31 maggio dell'anno successivo.

Questo concetto andava bene quando si trattava di formare una lista che comprendeva elettori politici, i quali contemporaneamente erano elettori amministrativi, perchè le elezioni amministrative ordinariamente si fanno al più tardi in luglio; ma quando, come ha fatto voti l'Ufficio centrale e come pare il Presidente del Consiglio abbia riconosciuto, bisognerà fare distinzione fra le due elezioni politica ed amministrativa, perchè dobbiamo fare una lista ibrida, la quale da una parte comprende i nati fino al 31 dicembre, cioè nell'anno solare, e dall'altra dobbiamo annotare individui nati in una parte dell'anno nuovo? Nelle liste politiche, ora che si incomincia a tracciare un novello sistema, sarebbe stato opportuno di limitare gli elenchi omettendovi i nati nell'anno solare: così avremmo avuto precisamente quell'unità di concetti che è necessaria.

Ma ciò non è tutto. La novella legge, giustamente prescrive, che il cittadino non debba essere obbligato per forza a dare il suo voto nel paese dove è nato. Egli ha bisogno spesso di trasferire la sua residenza in altro comune, ed allora dovrà avere il diritto di poterlo esercitare, colà dove risiede. Ciò sta benissimo; ma però nella prima formazione della lista dovrà sempre essere elencato nel luogo di nascita cioè nel domicilio di origine. Di là egli potrà chiedere sempre il cambiamento di domicilio, ovvero il solo trasferimento dell'annotazione per l'esercizio del diritto elettorale.

Laonde dobbiamo stabilire come regola, che il cittadino dev'essere educato nel luogo della sua nascita prendendo a base il registro di nascita.

I registri di popolazione o di anagrafe possono implicare duplicazione di iscrizioni. Per queste doppie iscrizioni sulla legge si leggono comminatorie fortissime al fine di evitare il doppio voto.

Nella legge poi si trovano tali sanzioni penali per i casi, in cui non si eseguano, nei termini

stabiliti, le operazioni che la legge affida ai sindaci, anche per omissioni involontarie, da farli cadere in responsabilità gravi.

Faccio queste osservazioni perchè l'onorevole Presidente del Consiglio possa tener presente, se non oggi, in appresso, che la semplicità delle operazioni è tutto quello che di meglio ci vuole per il regolare andamento delle pubbliche amministrazioni.

Ma comprendo, che, accogliendo questo concetto, bisognerebbe modificare tutto il sistema della legge. Ma una maggior ponderazione mi sembra indispensabile per rendere utile praticamente questa benefica legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La ragione per la quale la legge prescrive non uno, ma tre elenchi, mi pare evidentissima. L'elenco dei nati si desume dagli atti di stato civile di un determinato anno. Coloro che hanno ventun anno sono nati in un anno diverso da quello in cui sono nati coloro che ne hanno trenta. (*Si ride*). Per conseguenza, nel formare gli elenchi degli elettori, colui che dovrà farli compilare metterà un incaricato a scrivere un elenco per coloro che sono nati ventun anno prima, ed un altro a scrivere l'elenco di coloro che sono nati trent'anni avanti.

Questa è la ragione per la quale sono necessari due elenchi.

Il terzo elenco, poi, richiede tutt'altre indagini, perchè si riferisce a coloro che hanno acquistato il diritto elettorale a causa del servizio militare. Sembra logico che costoro debbano esser compresi in un elenco diverso e indipendente. Si produrrebbe infatti una grande complicazione se si mettessero tutti insieme in un solo elenco gli elettori che hanno diritto al voto per ragioni diverse.

Sono così spiegati i motivi che rendono necessaria la formazione di tre elenchi separati. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 1° della presente legge o nel comma primo dell'art. 3 della legge vigente e non sappiano sottoscrivere possono fare in forma verbale, alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, la domanda, di cui all'articolo 18 della legge vigente, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o al notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

La condizione richiesta dall'art. 1, n. 2°, della presente legge deve essere comprovata da coloro, che presentano domanda sottoscritta o verbale, ai termini degli articoli 18 e 19 della legge, mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.

(Approvato).

Art. 5.

Il mandamento, di cui al quinto comma dell'art. 19 della legge vigente, è quello nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un comune comprenda più mandamenti, l'abitazione.

(Approvato).

Art. 6.

Nella revisione annuale della lista la Commissione elettorale iscrive in due separati elenchi gli elettori, che si trovino nelle condizioni, di cui all'art. 14 della legge vigente, e quelli, che risultano emigrati in via permanente all'estero.

Tali elenchi vengono pubblicati e sono soggetti a reclamo nei modi e termini stabiliti nell'art. 27.

Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere alla segreteria del comune, cui appartengono, l'elenco di coloro, ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel comma precedente. Se dagli

atti del comune risulti che l'emigrato sia iscritto nella lista elettorale di un altro comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati agli articoli 64 e 64 *bis* e dell'autorità, che li ha rilasciati.

(Approvato).

Art. 7.

Per i cittadini indicati nell'art. 1° della presente legge, quando non sappiano sottoscrivere, la dichiarazione, di cui al 2° e 3° comma dell'art. 19 della presente legge, può essere fatta nelle forme indicate all'art. 4 della presente legge.

Concorrendo le stesse condizioni può esser fatta nelle stesse forme l'indicazione prevista nella seconda parte del comma 6° dell'art. 24 della legge vigente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'art. 8.

Avverto il Senato, che siccome questo articolo sostituisce ed aggiunge alcuni articoli ad altri della legge attualmente in vigore, sarà opportuno discuterè ed approvare singolarmente i diversi comma che costituiscono questo articolo.

Se non si fanno osservazioni, così s'intende stabilito.

Rileggo perciò l'art. 8, mettendo anzitutto in votazione il comma 1°, che è una modificazione dell'art. 3 della legge attualmente in vigore.

Art. 8.

Gli articoli 53, 60, 61, 62, 66, 69, 76, 77, 80, 97 e 98 del testo unico della legge elettorale politica, 28 marzo 1895, n. 83, sono abrogati; ed agli articoli del medesimo testo unico 3 (comma 1°), 13, 14 (comma 2°), 19 (comma 1°), 20 (comma 3°), 21 (comma 2°), 28 (comma 1°),

42, 43, 47 (comma 1°), 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 (comma 4°), 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 89, (comma 2°), 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 sono rispettivamente sostituiti od aggiunti i seguenti:

Art. 3 (comma 1°). — Sono parimenti elettori quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1 e 2 dell'art. 1°.

(Approvato).

Art. 13. — L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

(Approvato).

Art. 14 (comma 2°). — Questa disposizione s'applica pure, quanto alle elezioni politiche, agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato e quanto alle elezioni amministrative a quelli appartenenti ai corpi organizzati militarmente a servizio delle provincie e dei comuni.

(Approvato).

Art. 19 (comma 1°). — Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Chi, trovandosi iscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un comune diverso dal comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere iscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo e chi, pur non avendovi la residenza vuol essere iscritto nelle liste elettorali del comune dove ha la sede principale dei propri affari ed interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla iscrizione nelle liste dell'altro comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del comune stesso.

Chi, trovandosi iscritto nelle liste elettorali di un comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro comune e sia in questo iscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere iscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.

(Approvato).

Art. 20 (comma 3°). - - I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente. (Approvato).

Art. 21. — Aggiungere in fine del 2° comma: fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso. (Approvato).

Art. 25 della legge vigente. — Prima della parola: revisione *aggiungere:* formazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Pregherei l'Ufficio centrale di non voler insistere in quest'aggiunta per le considerazioni che sto per fare.

In materia di liste elettorali vi sono due periodi ben distinti: quello della formazione delle liste e quello della loro revisione.

Il presente disegno di legge dispone che la prima formazione sia fatta d'ufficio, che cioè non si aspettino le domande di coloro i quali acquistano il diritto elettorale, ma s'iscrivano di ufficio per aver la certezza che tutte le classi di cittadini vi siano comprese.

E su questo siamo perfettamente d'accordo.

Però questa prima formazione non costituisce oggetto della parte normale della legge, ma delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 12. In questo articolo, siccome la prima operazione è molto più complessa di quel che non sia la revisione annuale, si stabiliscono termini molto più lunghi, ma si riferisce necessariamente, per tutte le operazioni, alla parte normale della legge. Ora, se aggiungessimo la parola *formazione* solamente a quest'articolo, potrebbe nascere il sospetto che tutti gli altri articoli di questa parte della legge, in cui si nomina sempre solamente la revisione, non fossero applicabili alla formazione prima, mentre è fuori di dubbio che per effetto dell'art. 12 la prima formazione delle liste avviene con tutte le norme che sono stabilite nella parte prima della legge, tranne questa sola variazione, che i termini

sono allungati di molto, essendo molto più complessa e laboriosa l'operazione per la prima formazione di una lista.

Pregherei quindi l'Ufficio centrale di non insistere in questa aggiunta, perchè temo che essa possa far nascere qualche controversia nell'interpretazione degli altri articoli, i quali, come l'art. 25, si riferiscono alla formazione delle liste, e, per effetto dell'art. 12 del disegno di legge, sono quelli che disciplinano la prima formazione delle liste elettorali.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore.* L'Ufficio centrale aveva fatto questa proposta per questa ragione: nell'art. 20, al 2° comma, è detto che la Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno, se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore del Collegio.

Ora, noi abbiamo avuto il dubbio che la Commissione possa trovarsi nel caso di non poter avere i documenti per colpa di chi ha l'obbligo di fornirli, e per questo aveva creduto di aggiungere a quest'articolo che i pubblici funzionari dovessero fornire i documenti, non solo *per la revisione* ma anche *per la formazione*.

Ma, dopo le spiegazioni del Presidente del Consiglio e per evitare gli equivoci ai quali ha accennato, l'Ufficio centrale non insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, questo articolo 25 rimane quale è nel testo vigente.

(Approvato).

Art. 28 (comma 1°). — Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni attribuite dalla presente e dalla vigente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

(Approvato).

Art. 42. — Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni

elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del comune, o, nei comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del comune.

I comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 48.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste del comune o del collegio e le note degli elettori delle sezioni.

(Approvato).

Art. 43. — Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal giovedì antecedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione almeno dalle ore nove alle diciassette.

(Approvato).

Art. 47 (comma 1°). — Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

(Approvato).

Art. 48. — La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio, provvede alla ripartizione del comune in sezioni, determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse, e compila la lista degli elettori per ogni sezione o frazione di sezione compresa nel territorio del proprio comune.

Le liste delle singole sezioni devono avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 64 e 65, le firme di identificazione degli elettori, il numero portato dalla busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 18, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha il diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre. Per le persone indicate nei numeri 1° e 2° dell'art. 1° della presente legge, e nell'art. 3 della legge vigente, quando non sappiano sottoscrivere, la domanda può essere fatta verbalmente nei modi indicati dall'art. 4.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in foglio susseguente a quelli in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati di cui al penultimo comma dell'art. 6 della presente legge.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione delle liste degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria del comune, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco il 1° febbraio notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere a quello della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami, che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 34 della legge vigente, e la autentica: il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale ed hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Entro il 30 aprile la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le pro-

poste riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto Reale alla Commissione provinciale la quale ne dà immediato avviso ai singoli comuni.

Quando con decreto Reale, comuni o frazioni di comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi di cui al 6° comma del presente articolo.

I reclami a norma del comma 8° possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Un esemplare dei verbali, di cui all'art. 36, è rimesso alla Commissione provinciale, la quale cura che siano apportate nelle liste delle sezioni le variazioni indicate nell'articolo stesso.

La Commissione provinciale trasmette le liste delle sezioni alla competente Commissione comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio. (Approvato).

Art. 49. — I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

Il sindaco del comune capoluogo del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

Art. 50. — Gli elettori votano nella sezione, nella quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni. (Approvato).

Art. 51. — La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 63;

2° La lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 48, e due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 57;

3° I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 52-*bis*, le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti e un esemplare del tipo della scheda presentato a norma dell'articolo 52-*quinquies*;

4° Il pacco delle buste che al presidente della Commissione stessa sarà stato rimesso sigillato, dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura, e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° Due urne di vetro trasparente armato di filo metallico, ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

BENEVENTANO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Se il Senato lo permette, io parlerò su questo articolo, che è importantissimo, perchè da esso dipende la libertà o no dell'elettore.

Noi non avremo mai una manifestazione sincera, chiara dell'elettore, se egli non è perfettamente al coperto da qualunque pressione diretta o indiretta.

Egli deve essere posto in condizioni tali da potere, dando il suo voto, essere assolutamente inscrutabile.

Le passioni dei partiti, di cui noi per esperienza conosciamo il grado, talvolta pongono l'elettore in tale condizione, che egli quasi vacilla, specialmente quando non ha quella coscienza forte del proprio dovere da una parte, e della importanza del diritto che va ad esercitare dall'altra. Tutto il segreto sta lì, nella formazione di una lista, di una busta, di una scheda la quale permetta, da un canto all'elettore analfabeta di sapere perfettamente per chi vota, dall'altro canto di essere certo che il suo voto non sarà giammai conosciuto o reso palese.

Se il Senato mi permette, comincerò prima con l'esaminare il sistema proposto dal Governo, poi quello proposto dal nostro Ufficio centrale, e poi finalmente dirò quello che io proporrei. Sembrerà strano, che io possa proporre qualche cosa, che finora non sia stata pensata da tanti uomini valorosi, che hanno preso in esame questa importante tesi, da cui, secondo me, dipende l'avvenire delle elezioni.

La prima proposta fatta dal Governo era la posa di candidatura; proposta logica e necessaria, appunto perchè si fossero conosciuti da tutti, i candidati che si sarebbero presentati per le elezioni in un collegio.

La posa della candidatura avrebbe portato, se fatta esattamente, come conseguenza, che molte elezioni, proposto a candidato una persona eminente, che avesse raccolto intorno a sé il suffragio senza altri competitori, le elezioni si sarebbero compiute senza bisogno di alcuna altra operazione.

Ma, sventuratamente, nell'epoca moderna, i candidati pullulano, i partiti, o meglio le fazioni, si agitano e quindi è necessario di provvedere in modo da soddisfare alle diverse candidature preannunziate da un numero determinato di elettori, che ne facciano la proposta, dal candidato accettata in modo che sia

possibile preparare le schede. Questo sistema dapprima proposto dal Governo, e che rendeva più facile la preparazione della scheda segreta, è stato cambiato, perchè si volle rendere possibile che, all'ultima ora, si fosse presentato un candidato, il quale avesse potuto raccogliere i voti anche della maggior parte degli elettori.

Questo secondo concetto, per la sua attuazione, rende, secondo osservano molti, inadatta la scheda tale qual'era stata primitivamente dal Governo ideata, perchè nella formazione delle schede stampate in precedenza non era possibile all'ultim'ora aggiungere il nome, cognome e paternità del novello candidato presentato all'ultimo momento. Sebbene praticamente sia rarissimo il caso del candidato ritardatario, pure il Governo, cambiando indirizzo, consentì alla possibile tardiva presentazione, e per trovare il mezzo di raggiungere il fine, escogitò la esibizione di una busta ufficiale, dentro la quale l'elettore avesse potuto introdurre una scheda dal candidato, con speciali distintivi preparata, per renderla di facile intelligenza all'elettore analfabeta. Ammesso il sistema di dare facoltà ai rappresentanti dei candidati di consegnare la propria scheda all'elettore che la riceve alla presenza del corpo elettorale, il voto diventa senza dubbio palese. L'elettore che riceve la scheda dal candidato Tizio, manifesta che voterà per lui.

Per questo l'Ufficio centrale ha proposto un altro sistema, cioè che qualsiasi candidato, al momento stesso delle elezioni possa essere presentato dal numero determinato dalla legge, come minimo di elettori, presentando anche una scheda propria al banco dell'ufficio. Così, se i candidati saranno quattro, vi saranno quattro pacchi di schede. Ma allora avverrà, che l'elettore, presentandosi per votare, domanderà o una sola scheda, e sarà facile capire per chi voterà, o ne domanderà due; ritirandosi poscia nel tavolo destinato, metterà una delle schede nella busta e porterà via l'altra con sé e la consegnerà al candidato, ovvero ai suoi amici, rendendo in tal modo palese il voto.

Il rimedio non sarebbe che uno solo. Ritornare (mi permetto di esporlo) alla scheda, ma ad una scheda tale, che possa essere di facile intelligenza anche agli analfabeti non solo, ma

che per soddisfare il desiderio di tutti coloro i quali vagheggiano la presentazione ritardatoria all'ultim'ora innanzi l'Ufficio elettorale, possa prestarsi tanto ad aggiungere nell'interno della scheda il nome del candidato suddetto, quanto a renderlo intelligibile agli analfabeti, quanto alla segretezza ed inscrutabilità del voto.

Io credo, che si dovrebbe usare la forma simbolica (*commenti, conversazioni*). Come ai fanciulli s'insegna l'alfabeto usando dei simboli, anche accanto al nome del candidato al margine del lembo, che contiene stampato il medesimo si troverà il simbolo, precedentemente in tutte le schede internamente impresso. I simboli costituiti da fiori, da immagini o da stemmi sarebbero impressi in tutte le schede, che servir dovrebbero per tutti gli Uffici elettorali del Regno. Il primo sarebbe per esempio un fiore, il secondo un albero, e così gli altri sino al numero di venti. Il primo candidato, regolarmente presentato, verrebbe stampato accanto al fiore, il secondo accanto all'albero. I ritardatari all'ultim'ora verrebbero scritti nell'interno della scheda imprimendo accanto al simbolo con un timbro di gomma il loro nome.

La scheda, così completa all'interno, ed all'esterno munita delle firme e dei bolli prescritti dalla legge, si darebbe piegata all'elettore, che si presenterebbe a votare. L'Ufficio avvertirebbe l'elettore, che il voto suo s'intenderà dato a quel candidato il cui nome si troverà intatto senza alcun segno di annullamento.

Sul tavolo destinato alla espressione del voto, e già condizionato in modo da rendere del tutto inscrutabile l'opera dell'elettore, si farà collocare uno strumento, con cui l'elettore possa bucare i nomi, o meglio i simboli marginali dei candidati, ai quali nega il voto, e lasciar intatto quello relativo al candidato al quale egli crede di accordare il suo. Lo strumento necessario all'operazione dovrebbe essere assicurato solidamente al tavolo, per impedirne la asportazione. L'analfabeta saprebbe così conoscere, per mezzo del simbolo, il candidato da lui preferito. Prima di lasciare il tavolo, l'elettore piega la scheda, la incolla inumidendo il lembo gommato, e chiusa la riconsegnerà al presidente dell'Ufficio elettorale, che la porrà nell'urna. Questo sistema,

per l'uniformità delle schede, per l'uniformità della manifestazione del voto, a me sembra il mezzo adatto per mantenere l'assoluta segretezza del voto, e la libertà dell'elettore.

La parte esterna della scheda avrebbe l'autenticità coi bolli degli Uffici comunale ed elettorale, e con le firme di due o tre rappresentanti dei candidati pronti nella sala elettorale.

Al momento dello spoglio si vedranno così benissimo coloro, che sono stati scelti e coloro che sono stati scartati, nè sarà possibile sapere da chi furono dati o negati i voti. Così io credo che potremo avere una elezione veramente sincera ed inscrutabile.

Mi sono permesso di intrattenere il Senato, perchè credo che con la mia proposta si potrebbe venire a una soluzione pratica, la quale permetterebbe il segreto assoluto delle elezioni, fine supremo di un ordinamento veramente liberale. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se dicessi al Senato di aver capito esattamente quale è il sistema ora proposto, non direi una verità completa. Ma se ho bene inteso, l'onor. senatore Beneventano fa dipendere il grande vantaggio del suo sistema dall'aver sostituito dei simboli ai nomi. (*Segni di denegazione del senatore Beneventano*).

Allora non ho capito. Io credo però che queste proposte, le quali cambiano profondamente tutta una legge, (*benissimo*) sarebbe bene fossero state formulate per iscritto, in modo che i senatori si fossero potuti rendere completa ragione (*benissimo*) della realtà dei vantaggi di questi sistemi, e avessero potuto anche esaminarne le possibili difficoltà e conseguenze.

L'improvvisare, senza aver prevenuto nessuno, tutto un sistema di votazione, (*bene*) mi pare un po' contrario alle norme che ordinariamente si seguono nei Parlamenti. (*Benissimo*).

Ad ogni modo, devo dichiarare al senatore Beneventano che non mi sento di accettare così su due piedi una nuova legge elettorale. Mi duole, ma sono nell'impossibilità di improvvisare una critica completa sopra un sistema che (io credo di non fare ingiuria a nessuno

fra i presenti) pochi saranno riusciti a comprendere esattamente. (*Benissimo*).

Pregherei perciò l'onor. senatore Beneventano di non insistere nella sua proposta. (*Approvazioni vivissime*).

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Ieri ho detto al Senato che l'Ufficio centrale si preoccupò molto del sistema di votazione ed esaminò il progetto del Ministero in confronto di quello votato dalla Camera.

Io, esprimendo un'opinione mia personale, perchè l'Ufficio centrale su questa questione non si era manifestato in maggioranza, ho detto che avrei preferito il sistema proposto dal Ministero come quello che mi pareva presentasse minori inconvenienti.

L'Ufficio centrale ha ritenuto che quando non si creda di ritornare al sistema ministeriale, che era più organico, meglio studiato e che presentava molti vantaggi (tra i quali quello dei candidati preannunciati, esclusa la votazione palese ed esclusi i mezzi meccanici), sia necessario accettare il progetto quale fu approvato dalla Camera, perchè qualunque altro sistema si fosse studiato avrebbe presentato gli stessi inconvenienti e forse anche inconvenienti maggiori.

E perciò, ripeto, quando non si creda di ritornare al progetto del Ministero, l'Ufficio centrale è d'accordo di non accettare nessuna modificazione al progetto quale è stato votato dalla Camera e si trova ora in discussione avanti al Senato. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 51.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 51-bis. — La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa cartevalori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

(Approvato):

Art. 51-ter. — In seconda convocazione, in detta regolarmente, le sedute della Commissione elettorale comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente può, in caso d'urgenza, adempiere da solo le funzioni della rispettiva Commissione.

(Approvato).

Art. 51-quater. — Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 54, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 28 della legge vigente.

(Approvato).

Art. 52. — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice-presidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice-presidente delle sezioni di un collegio dove non siano elettori, gl'impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, i cancellieri, i vice-cancellieri e i segretari e sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte d'appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia in tempo utile, ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri ed ai segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi

gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di prima categoria, salvo pei magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di seconda categoria.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Circa la modificazione proposta al primo capoverso di questo articolo, di sopprimere le parole « di grado non inferiore a capitano », osservo che la determinazione delle persone, alle quali si deve dare dal primo presidente l'incarico di presiedere l'ufficio elettorale o di fare da vice-presidente, si è fatta partendo dal concetto di scegliere coloro i quali, per i loro studi, per le loro occupazioni, per gli uffici che hanno coperto, per l'esperienza che hanno acquistata nell'esercizio delle loro professioni, siano in grado d'intendere rettamente le disposizioni di una legge, e di risolvere con criteri legali le controversie che possono insorgere durante le operazioni elettorali.

Partendo da questo concetto, mentre si sono ammessi gli impiegati civili, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari di uffici giudiziari, i notai, ecc., cioè tutte quelle persone che per ragione dei loro uffici, e dei loro studi hanno dovuto acquistare almeno una cognizione rudimentale del modo di intendere e d'interpretare le leggi, quando si fu a parlare dei militari ci siamo fermati al grado di capitano, perchè si è considerato che il tenente o il sottotenente andato a riposo con questo grado, nella massima parte dei casi proviene dalla bassa forza e quindi non si è mai trovato in contatto con uffici giudiziari, non ha mai avuto occasione di occuparsi d'interpretazione od applicazione di leggi. D'altronde si lascia al primo presidente la facoltà di scelta in tutte queste categorie, che sono più che sufficienti a fornire il numero di presidenti e di vice-presidenti che occorrono per gli uffici elettorali.

Non si è partiti dal concetto del grado della persona, perchè, da questo punto di vista non vi sarebbe alcun dubbio che il tenente potrebbe essere scelto, ma si è atteso al criterio degli studi.

Ora, il vice-cancelliere di pretura che ha percorso un corso di studi parecchi anni prima di sostenere l'esame per alunno, che ha dovuto poi fare per più anni l'alunno, dare quindi un esame per entrare in carriera, esame nel quale deve dimostrare di conoscere la procedura civile e penale, costui ha effettivamente vissuto in un ambiente legale, di gente che studia, interpreta ed applica la legge.

Questi vice-cancellieri pertanto, quando si presenti una controversia sul modo con cui un determinato caso si debba risolvere, sono in grado di pronunciare un giudizio, che tutto lascia credere sia informato ad un criterio giustamente legale. Invece per colui il quale viene dalla bassa forza, e non ha mai avuto occasione di occuparsi di questa materia, vi sarebbe fondato timore che, non avendo nessun concetto sulla interpretazione delle leggi, pronunci decisioni tali da condurre alla nullità delle elezioni. Questo è stato il criterio in base al quale, dopo lunga discussione nella Commissione della Camera e nella seduta pubblica, si è accettato il concetto che pei militari la disposizione si fermi al grado di capitano, perchè questo grado lascia, in via generale, presumere che l'ufficiale sia venuto da una scuola militare o per lo meno abbia percorso una carriera abbastanza lunga nel grado di ufficiale, per essersi trovato a contatto con persone di maggior cultura e quindi avere acquistato una esperienza che lasci presumere la sua attitudine a pronunciare sull'interpretazione di una legge.

Per queste ragioni pregherei vivamente l'Ufficio centrale a non voler insistere nella proposta che per queste funzioni possano essere scelti i sottotenenti ed i tenenti.

D'altronde, secondo quanto dispone il disegno di legge, è lasciato al primo presidente della Corte d'appello il diritto di scelta in tutte queste classi che sono, come il Senato vede, molto numerose. In queste classi è evidente che il primo presidente sceglierà le persone di grado più elevato, sceglierà i magistrati migliori per quei collegi, dove si presume che ci sia lotta vivace e dove quindi è più facile il tentativo

di frode e più difficile per impedirla l'ufficio di presidente. In quei posti dove, o per esserci un solo candidato, o perchè la lotta si sa che non ha carattere di vivacità, il primo presidente destinerà coloro che siano di grado inferiore.

Io credo che sia essenziale mantenere fermo questo principio, che la scelta debba cadere sopra classi di persone le quali, per i loro studi, per le loro consuetudini, per le loro occupazioni abituali siano le meglio adatte alla interpretazione delle leggi, onde pregherei vivamente l'Ufficio centrale di non voler insistere in questa modificazione.

In quanto al secondo emendamento, osservo che nel capoverso è detto: « Delle designazioni di cui sopra è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri ed ai segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici, ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dall'ufficio di conciliazione ». L'Ufficio centrale propone di aggiungere che questa notizia sia data in tempo utile.

Ora, se la designazione non fosse affidata ad un magistrato così alto come il primo presidente della Corte d'appello, io capirei che fosse opportuno dargli questo suggerimento, ma un primo presidente di Corte d'appello, che ha dalla legge l'incarico di designare per la presidenza degli uffici elettorali una determinata persona, è naturale che comprenda la necessità di notificare questa nomina al designato tanto in tempo che questi possa adempiere il suo ufficio. Penso che questa aggiunta sarebbe una specie di voto di sfiducia verso i primi presidenti, e che, affidandosi al loro criterio, si possa omettere di dar loro questo consiglio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Avrei preferito di prendere per primo la parola perchè se all'onorevole Presidente del Consiglio può esser facile di confutarmi; per me non sarà così facile di confutare lui. Ad ogni modo consenta il Senato che io dica quello che sento.

Se fosse vero che nello stabilire le categorie a cui ricorrere pel seggio presidenziale avesse prevalso il criterio di valersi di coloro che per ragione di ufficio hanno maggiore familiarità colle materie giuridiche, allora ci si sarebbe dovuto limitare ai soli magistrati o solo a quelli

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

che con la magistratura hanno attinenza. E se la capacità si domanda solo a quelli che hanno infarinatura di legge, perchè non ricorrere ai tanti avvocati che sonovi fra gli elettori? Chi più di questi capaci ad interpretare la legge?

Ma nell'articolo in questione si sono designati tutti indistintamente gli impiegati civili a riposo. E di questi ve ne sono di tutte le categorie possibili ed immaginabili; e mi si concederà che molti fra essi non possono avere infarinatura alcuna nelle materie giuridiche.

Dunque se il Presidente della Corte di Appello ha facoltà di scegliere a suo talento chiunque appartenga ad una qualsiasi delle categorie degl'impiegati civili, domando al Senato perchè proprio in questa categoria di ufficiali debbano aversi eccezioni.

L'esercito, io ho sempre saputo e voi lo sapete, che si divide in tre grandi categorie: ufficiali, sottufficiali e soldati. Negli ufficiali tanto è il sentimento del dovere e della propria dignità nel grado di sottotenente quanto in quello di generale; senza un determinato grado di cultura e di educazione civile non si può essere ufficiale, e ciò indipendentemente dal grado gerarchico.

Io non credo che il mio amico ministro della guerra, risalendo di 40 e più anni indietro nella sua vita, ritenga che quando era sottotenente avesse minor grado di rispettabilità di quella che ha ora, dopo assunto all'alto ufficio che tanto bene e degnamente ricopre. (*Approvazioni vivissime*).

Io non credo che, per esempio, dei colleghi che abbiamo qui, nel Senato, e fra questi citerò l'onor. Arrivabene e l'onor. Mazziotti (ancora sottotenenti, o tenenti), si possa discutere la capacità per essere chiamati a presiedere uno di questi seggi presidenziali. (*Commenti, interruzioni*).

Di più, per non stancare il Senato, dirò che il Governo aveva presentato questo suo articolo dinanzi all'altro ramo del Parlamento nella forma seguente:

« Qualora il numero dei magistrati, tenuto conto delle immediate esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere destinati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello, a presiedere i seggi gl'impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata in posizione ausiliaria, di riserva od a riposo, nonchè, in un distretto o

in un comune diverso da quello nel cui territorio esercitano l'ufficio, rispettivamente i notai ed i giudici conciliatori ».

Dunque l'on. Presidente del Consiglio, la cui testa val più della mia, non ha sentito il bisogno di questa eccezione. Questa eccezione l'ha fatta la Commissione; e mentre delle molte altre modificazioni che ha fatto, ha dato sempre la più ampia ragione, di questa non si è occupata affatto.

Io mi son preso, non dirò il disturbo, ma mi son fatto un dovere di percorrere tutto questo voluminoso fascicolo, ma non ho trovato nulla che accennasse alla modificazione in discorso. Si esamini nella relazione della Commissione della Camera quanto ha tratto all'emendamento da essa apportato all'articolo 2, come era stato proposto dal Ministero, e si vedrà che non una delle modificazioni apportate è lasciata senza la sua spiegazione, ad eccezione di quella con cui si escludono i tenenti, per la quale si tace completamente. Parrà esagerazione l'insistere su questo particolare; ma io sento tanto altamente il decoro della mia posizione e l'affetto che devo e che porto all'esercito che non posso ammettere, sia pure per le ragioni dette dall'on. Presidente del Consiglio, si possa sostenere un'eccezione di questo genere; tanto più in un momento in cui, come questo, tanto facilmente si ricordano e si ammirano le virtù dei nostri combattenti in Libia, dove vediamo i subalterni dare una proporzione perfino esagerata in olocausto delle loro vite. Io non so rassegnarmi a consentire che questi tenenti o sottotenenti debbano avere, sia pure nominalmente, lo sfregio di essere così recisamente giudicati incapaci a compiere un ufficio, che ha per me carattere piuttosto di imparziale e scrupolosa osservanza della legge che della sua sicura interpretazione.

E mi dispiace che ciò avvenga sotto un Governo, composto di persone egregie, alle quali professo, oltre che rispetto e considerazione, tutti quegli altri sentimenti che possono lusingare qualunque persona, quali in ispecie la riconoscenza che ogni cittadino loro deve per aver ricondotto l'Italia allo stato di potenza che gli spetta.

Questa limitazione solo per gli ufficiali io non mi sento di ammetterla; dirò di più, che vi ha anche una questione di forma e di dizione in questo emendamento che io combatto.

In esso non si parla soltanto dei tenenti dell'esercito, ma si dice ufficiali a riposo dell'esercito e dell'armata da capitano in su, con che si comprendono i tenenti dell'armata. (*Interruzioni*). Ed io domando all'onorevole ministro della marina, così tenero pel decoro dei suoi ufficiali, se può consentire che ai tenenti di vascello (sieno pure essi corrispondenti al grado di capitano, ma nominalmente chiamati tenenti) sia negata, perchè tenenti, quella capacità che è riconosciuta al più modesto impiegato di tutti gli altri Ministeri? Ai tenenti di vascello, che sono obbligati a studi difficili ed hanno caratteristiche ben superiori (senza voler offendere nessuno) a molti di coloro cui la Commissione parlamentare ha ammessa la capacità di poter presiedere un seggio?

E mi permetterò ancora di domandare all'onor. Finocchiaro-Aprile, decoro della Magistratura, a cui presiede, se vedrebbe volentieri che a suo figlio tenente di vascello fosse negato per difetto di considerazione quanto è negato ad un vice-conciliatore, carica che può pure esser coperta da un tenente?

Il Senato è stanco, ed io non ho altro da dire. Credo di avere espresso abbastanza chiaramente il mio sentimento; sia accolto come si vuole, non posso che insistere sul fatto, che, questa esclusione è per me moralmente deprimente per la classe a cui si riferisce.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi duole profondamente che il generale Lamberti abbia creduto che nel Governo vi fosse, sotto qualsiasi forma, il sentimento di un minore rispetto per l'esercito e per tutti i combattenti; ma qui non si tratta di andare davanti al nemico, si tratta di sapere interpretare le leggi e niente altro, e l'opinione che io manifesto è anche opinione del mio collega il ministro della guerra, il quale non ritiene in nessun modo che il pensare che un tenente non sia adatto a esercitare le funzioni di giudice, a risolvere questioni concernenti interpretazioni di leggi, possa in qualsiasi modo condurre alle considerazioni esposte dal senatore Lamberti.

Non è certamente dal Governo che poteva in qualsiasi modo venire un'idea di questo ge-

nera. Si tratta qui dell'incarico di presiedere i seggi elettorali, e se il senatore Lamberti esamina a fondo il numero di questioni legali che si possono presentare durante le operazioni elettorali, e dopo queste operazioni per giudicare dell'esito, vedrà che sarà molto difficile, che anche i capitani si trovino in grado di compiere simili funzioni.

Ed è poi forse decoroso mettere ad adempiere un ufficio chi assolutamente non ha l'attitudine per adempierlo? Io credo che il porre un tenente nella condizione che le sue decisioni siano poi dichiarate illegali, e che si venga a dire che la elezione è stata annullata perchè il presidente non ha saputo adempiere al suo ufficio, sia cosa che non torna certamente a quel decoro, che è nel comune intendimento di mantenere altissimo.

Qui non si tratta assolutamente di altro che di questo: bisogna scegliere, per presiedere i seggi, coloro che sono adatti ad adempiere una funzione delicatissima ed importantissima. Noi abbiamo una quantità di funzionari, che per i loro studi, per le loro attitudini sono adatti a questo ufficio, e sarebbe incongruo scegliere persone che simili attitudini non hanno.

Il generale Lamberti disse che ci sono tanti avvocati e che potrebbero essere scelti per tale ufficio; ma gli avvocati non sono funzionari dello Stato, e noi non abbiamo alcun diritto di imporre ad un privato cittadino funzioni che sono evidentemente un vincolo, poichè tolgono a questa gente di esercitare il diritto elettorale. Per conseguenza non possiamo comprendere in questo articolo se non coloro che sono funzionari del Governo.

Io prego l'Ufficio centrale, e prego il Senato, nell'interesse della dignità dell'Esercito, di non porre gli ufficiali in condizioni di dover ricevere un incarico che essi non sono in condizioni di adempiere.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Mi ha sorpreso che l'onorevole senatore Lamberti abbia detto che nella relazione dell'Ufficio centrale non vi è nessun cenno alla modificazione proposta...

Voci. Nella relazione della Camera.

MARIOTTI. Ad ogni modo qui, nella relazione dell'Ufficio centrale, fu chiaramente motivata la ragione di questa nuova inclusione

nell'art. 52 dei tenenti e dei sottotenenti di riserva e a riposo; e tale motivazione, lo confesso, non mi persuase.

Si dichiara che è bene che si chiamino anche i sottotenenti e tenenti di riserva o a riposo a far parte eventualmente del seggio di Presidenza, perchè « quanto è maggiore il numero di coloro che possono essere chiamati agli uffici di presidenti e vicepresidenti delle sezioni elettorali, tanto meno si rende probabile la necessità di sostituirli coi sindaci e coi consiglieri comunali ».

« È certo desiderabile » soggiunge la relazione dell'Ufficio centrale « che, solo in casi eccezionali, si giunga a far presiedere un seggio dal sindaco o da un consigliere comunale ».

Nel leggere queste parole, pare proprio che i sindaci costituiscano un grande pericolo per la salute pubblica (*Commenti*); sarà un concetto della legge attuale, non lo discuto; io non c'ero quando si votò la legge elettorale vigente, e quindi non ho potuto combattere quello che si votò allora. Ben posso, però, e debbo oppormi a ciò che l'Ufficio centrale ci vorrebbe far votare ora.

La ragione che si adduce oggi, la precipua, l'unica anzi, per chiamare i sottotenenti di riserva o a riposo a presiedere, contro le attitudini e le abitudini loro, gli uffici elettorali, è quella d'impedire che il sindaco possa entrare a far parte dell'ufficio e commettere chissà mai quali abusi. È strano che questa motivazione sia esposta in una bella ed elegante relazione scritta dall'on. Torrigiani Filippo, che fu per venti anni sindaco di Barberino di Val d'Elsa, ove tutti ancora lo ricordano con grande affetto e benevolenza. (*Si ride*). È strano che sia firmata anche dall'on. Lucca, sindaco di Vercelli, fra i più benemeriti; dall'on. Dallolio, di cui tutti a Bologna ricordano le benemeritenze nell'ufficio di sindaco; dall'on. Casana, sindaco di Torino fra i più dotti ed attivi; dall'on. Torrigiani Luigi già sindaco di Fornovo Taro, dove tutti lo ricordano con viva gratitudine; dall'on. Senise che, quantunque dottissimo medico, e tutto assorto nelle cure degli infermi, ha trovato un comune così ammalato che ha avuto bisogno delle sue cure sindacali, il comune di Corleto Persicara. (*Viva ilarità*).

Tutti sono stati sindaci i nostri egregi colleghi dell'Ufficio centrale; e se per caso uno

non lo è stato, non tarderà molto ad esserlo. (*Si ride*). Mi pare quindi logica una domanda: — Ma che cosa avete fatto, egregi colleghi, quando eravate sindaci? — Avete fatto tutti questi imbrogli di cui qui si parla e si teme? — Ma vi è proprio bisogno di un sergente messo a riposo, col grado onorario di sottotenente, per salvare il paese dall'opera nefasta del sindaco? (*Ilarità vivissima e prolungata*).

Non lo credo; e, quindi, a nome di tutti i sindaci italiani, rivolgo viva preghiera al Senato perchè voglia respingere queste nuove, non giustificate modificazioni che si vogliono ora inopportunamente apportare all'art. 52. (*Approvazioni*).

Comunicazione del Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di vivissima attenzione — Il Presidente, i ministri e tutti i senatori si alzano*). Prego il Senato di consentirmi una parentesi che certo riuscirà simpatica.

Ricevo in questo momento dal generale Garioni il seguente telegramma: « Nostra gloriosa bandiera fu piantata sulla sommità di Sidi-Said conquistata su numeroso nemico colà trincerato dopo violento combattimento, al quale presero parte tutte le truppe della divisione ai miei ordini. Telegraferò i particolari stasera ». (*Ovazione entusiastica — Grida ripetute di Viva l'Esercito! Viva l'Italia!*).

PRESIDENTE Siamo grati all'onorevole Presidente del Consiglio di questa parentesi. L'applauso unanime con cui il Senato ha accolto la dataci notizia, dimostra la nostra esultanza. Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di far pervenire le espressioni del nostro plauso ai vittoriosi, che così valorosamente procedono nella conquista, ed al prode loro duce il generale Garioni. (*Vivissimi applausi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non mancherò di farmi interprete di questi sentimenti del Senato, che saranno per i nostri valorosi combattenti un premio gradito e profondamente ambito. (*Vivi applausi*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione della riforma elettorale politica.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. All' egregio collega, amico e sindaco di Parma, mi pregio di dare immediatamente una risposta. Probabilmente non ho saputo spiegarmi abbastanza chiaramente nella relazione, tanto che ho dato l'impressione all'onor. Mariotti che la nostra proposta potesse essere ispirata da un senso di ingiusta diffidenza verso i sindaci. Non è questo il nostro concetto. Tutta la parte della legge che riguarda le formazioni dei seggi, è ispirata al concetto di volere che alla presidenza dei seggi sia nominata persona la quale assicuri assolutamente della sua imparzialità. Si sono incominciati a designare magistrati; e non si vuole che questi possano votare nella sezione in cui sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, e che non possano far parte del loro collegio elettorale, appunto perchè nemmeno l'ombra possa pesare su di loro. Egualmente si è disposto per i vice-presidenti. Sempre seguendo il medesimo concetto, siccome si deve ricorrere per forza, quando non vi sono più magistrati disponibili, ad altre persone che possano essere elette presidenti e vice-presidenti, bisogna ricorrere ai sindaci, ai consiglieri comunali locali. Ora, me lo permetta l'onor. Mariotti, bisogna vivere nel mondo della luna per non sapere che gli elementi locali in generale prendono parte viva alle lotte elettorali: questo non succederà a Parma, ma succede in moltissimi altri collegi. Quindi questa designazione dei sindaci, per lo meno sarebbe in contraddizione assoluta col concetto da noi espresso nella parte che riguarda la presidenza e la vice-presidenza dei seggi.

Gli argomenti addotti dall'onor. Presidente del Consiglio, possono avere molto valore, ma l'Ufficio centrale trova un contrasto stridente in questo fatto: che tra le persone che possono essere scelte a presidente e vice-presidente vi sono gl'impiegati civili a riposo. Ora questa frase: « impiegati civili a riposo » comprende tutte le categorie d'impiegati, anche le più infime. Ora noi sappiamo che i sottufficiali, dopo un certo numero di anni di servizio, possono ottenere un impiego civile. Ne verrà con que-

sta esclusione degli ufficiali, al disotto del grado di capitano, questa anomalia: che si troverebbe ad essere adibito alle funzioni di presidente un sottufficiale, mentre un tenente o un sottotenente non potrebbe esserlo.

Questa proposta non era originariamente nel progetto ministeriale, ed è stata quasi all'insaputa di tutti votata dalla Camera dei deputati, cioè senza discussione e senza che nella relazione dell'Ufficio centrale della Camera ce ne sia un accenno qualsiasi.

Il Senato comprende che l'Ufficio centrale non vuole far questioni per cose che hanno un'importanza secondaria, ed anche in confronto della discussione avvenuta, non volendo affatto dare carattere politico alle proposte di emendamento, preferisce di ritirarle e di non insistervi.

Altrettanto dicasi in riguardo all'altra proposta che l'Ufficio centrale faceva di aggiungere: « in tempo utile ».

V'era per questa modificazione una ragione molto chiara, la ragione cioè d'impedire il caso che il presidente si trovasse alle strette di non poter rimpiazzare il posto di uno che non avesse potuto, anche per legittimi motivi accettare.

E così si doveva necessariamente ricorrere all'espedito di avere come presidente il sindaco o qualche consigliere comunale.

Ad ogni modo, dopo la discussione fatta e dopo le spiegazioni date dall'onor. Presidente del Consiglio, i presidenti di Corte d'appello anche senza che sia scritto nella legge, provvederanno in tempo utile, perchè non si presenti questo inconveniente.

Con queste dichiarazioni, l'Ufficio centrale dichiara di non insistere nelle proposte di emendamento ora in discussione. (*Approvazioni*)

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Scusi il Senato se io ricorro ancora alla sua benevolenza, ma non posso assolutamente rimanere sotto l'impressione ricevuta da quell'esplosione (diciamo così) che l'on. Presidente del Consiglio ha avuto verso di me.

Naturalmente comprendo benissimo che un uomo così delicato nel sentimento nazionale come lui è, possa, forse per una cattiva manifestazione del mio pensiero, avermi attribuito delle idee tutto affatto opposte alle mie.

Ma io l'ho ringraziato e gli ho anzi manife-

stato tutta la riconoscenza dell'animo mio, perchè gli avvenimenti, dei quali è recente espressione il fatto or ora comunicatoci fra il plauso dell'intero Senato, sono dovuti, io credo, al Governo da lui presieduto ed alla sua azione.

La riconoscenza mia verso di lui è dunque bene determinata e fu recisamente dichiarata. E non comprendo davvero com'egli possa aver riscontrato in me l'opinione che egli volesse ferire la dignità dell'esercito.

Ho invece detto che la esclusione della quale ci occupiamo ferisce moralmente l'esercito, perchè non posso consentire si neghi ad un tenente quella capacità politica che si presuppone in linea generale in qualsiasi impiegato civile. Una volta associati per un medesimo fine gli impiegati civili a riposo, agli ufficiali a riposo, non comprendo che per questi si abbiano a fare delle limitazioni che per gli altri non si fanno, disposto pur sempre ad ammettere che io, generale, possa ignorare quasi questa legge, mentre un tenente può averne completa conoscenza.

Perciò io dico: o escludiamo il militare, perchè si crede che come militare non abbia le volute condizioni di capacità per coprire quest'ufficio; ma se ammettiamo che il militare non abbia questa qualità negativa, dobbiamo ammetterlo a questo ufficio senza preventive esclusioni: completamente.

Questa è la mia opinione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo ringraziare vivamente il senatore Lamberti per le sue gentili parole, parole che tolgono qualunque dubbio di interpretazione, che ci possa essere tra i sentimenti suoi ed i miei. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, e poichè l'onorevole senatore Lamberti non insiste nella sua proposta di emendamento, e l'Ufficio centrale ha dichiarato di ritirare quelle che aveva formulate, pongo ai voti l'articolo 52 senza le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52-bis. — Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima

con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero dei voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale, nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori delle singole sezioni fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro, che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, entro il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune in cui ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere una indennità di lire cinque.

(Approvato).

Art. 52-ter. — L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte d'appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

(Approvato).

Art. 52-quater. — Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari degli uffici giudiziari della provincia;

2° i notai aventi residenza nella provincia;
 3° i segretari comunali della provincia;
 4° gli elettori del collegio, che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza tra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti, se vi abita, ed in caso diverso ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice-cancellieri di tribunale di 1ª classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge.

Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

Art. 52-quinquies. — Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'art. 2 della legge vigente. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda parimenti autenti-

cato da notaio, da introdursi nella busta a norma dell'art. 65.

Detto tipo può portare stampato un contrasegno anche figurato o colorato e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

Il tipo della scheda dovrà essere presentato anche dai candidati che non si sieno valse della facoltà di designare i propri rappresentanti nei seggi.

Tale presentazione dovrà esser fatta in ogni sezione prima che comincino le operazioni per la votazione.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata far allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Io mi trovo di fronte ad un emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che temo possa avere delle conseguenze molto gravi per le elezioni.

Il sistema della legge è questo: il candidato può, se vuole, presentarsi ufficialmente come candidato, e se presenta formalmente la sua candidatura, acquista il diritto di nominare dei suoi rappresentanti in ciascuno degli uffici elettorali. Se si vale di questa facoltà, deve anche presentare un tipo di scheda unica, sulla quale ha diritto di aggiungere un emblema, che serva all'elettore per distinguere a prima vista la scheda del candidato per cui vuol votare.

Però la legge lascia facoltà all'elettore di votare anche per colui che non abbia posta la propria candidatura. Ciò è stato considerato come una delle cose più essenziali per la libertà degli elettori, perchè realmente in pra-

tica avviene che molte delle persone più degne, di quelle che più saranno utili, che rappresentano un vero valore intellettuale e morale, molte volte non vogliono porre la loro candidatura e lasciano che gli elettori, se lo credono, votino per loro, ma non amano di presentarsi davanti agli elettori a supplicarli di dar loro il voto. È un sentimento di dignità che ho osservato in moltissimi casi, ed anche l'ultima elezione avvenuta si è fatta in queste condizioni: un candidato degnissimo, che ha un alto grado nell'esercito, disse di non voler essere eletto, ma gli elettori lo elessero egualmente.

Io credo che queste elezioni le quali hanno simile carattere di spontaneità non debbano essere escluse; credo che non debba crearsi uno stato di cose per cui esse diventino impossibili. Io amerei che molti giungessero alla Camera non per avere sollecitato il voto, ma perchè gli elettori di loro spontanea volontà li abbiano giudicati persone degne di rappresentarli.

Ora, l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale porterebbe a questo, che anche colui il quale non ha proclamato la sua candidatura sia obbligato a presentare il tipo della scheda.

Questo evidentemente rende impossibile l'elezione di uno che non abbia posto la propria candidatura. Ma l'Ufficio centrale fa questo sottile ragionamento: c'è colui che si presenta candidato, ma non si vale della facoltà di nominare i rappresentanti, per non essere obbligato a presentare il tipo di scheda, ed anche costui deve presentarlo, e ciò per il timore, dice l'Ufficio centrale, che, non presentando un tipo unico, possa, per mezzo di schede stampate con qualche carattere diverso, rendersi possibile conoscere il voto degli elettori, rendere insomma meno segreto il voto.

In primo luogo osservo all'Ufficio centrale che, quando si dice che il tipo di scheda dovrà essere presentato anche dai candidati che non si siano valse di questa facoltà, se ci troviamo di fronte ad un candidato che vuol commettere la frode col far proclamare artificialmente un altro candidato al solo fine di avere indirettamente dei rappresentanti, costui che vuol commettere questa frode non si qualificherà in nessun modo candidato e allora commetterà la frode ugualmente, nonostante questa disposizione dell'Ufficio centrale.

Ma poi vediamo quali sono le conseguenze. Se deve essere presentata una scheda unica in tutto il collegio elettorale, si deve tener conto che vi sono collegi in Italia a percorrere i quali occorrono almeno dieci giorni. Prendendo ad esempio il mio stesso collegio, nessuno dei qui presenti sarebbe capace di percorrerlo in meno di otto giorni, e allora che cosa succederebbe? Che sarebbero rese assolutamente impossibili quelle candidature che venissero fuori negli ultimi sette od otto giorni. Ora, io credo che sia un male vincolare la libertà degli elettori; per me l'elettore, anche negli ultimi giorni delle elezioni, deve essere padrone di dire: a me non piace nessuno di quei che si presentarono candidati, e mi metto d'accordo con altri elettori per portarne uno direttamente.

Ciò sarebbe reso impossibile dalla proposta dell'Ufficio centrale... (*Interruzioni a bassa voce dell'Ufficio centrale*). L'obbligo di presentare un tipo unico di scheda in tutto il collegio, come dicevo, produce la conseguenza inevitabile che, siccome per stampare e distribuire le schede in tutto il collegio, in molti luoghi, occorrono per lo meno otto o dieci giorni, resterebbe vincolata la libertà degli elettori durante quest'ultimo periodo.

Vediamo poi quali sono i vantaggi che l'Ufficio centrale si propone di ritrarre dalla sua proposta.

Dice l'Ufficio centrale: se noi ammettiamo che possano gli elettori stampare la scheda in diverse forme, secondo i comuni nei quali si trovano, ci sarà un mezzo di distinguere dal tipo di stampa diverso qualche gruppo di elettori che abbia votato.

Ora, la legge stabilisce che la scheda deve essere stampata in caratteri tipografici normali, e tutte quelle forme eccezionali che si immaginassero allo scopo di vincolare la libertà degli elettori, sarebbero vietate dalla legge, e ne verrebbe la nullità della elezione quando in una sezione si vedessero dieci o dodici tipi di stampa, perchè nascerebbe il sospetto, ed in molti luoghi la certezza, che è avvenuta la frode. Ma un tipo unico di scheda in tutto il collegio non si può pretendere se non da colui che ha proclamato la sua elezione da molto tempo, che vuole nominare i suoi rappresentanti presso ciascuno degli uffici; ed allora si mette l'obbligo di presentare un tipo unico, e

gli si dà il compenso di stampare anche un simbolo per essere più facile all'elettore distinguere la scheda del candidato che vuole votare.

Per queste considerazioni, pregherei l'Ufficio centrale di non voler insistere su questa proposta, la quale, ripeto, importerebbe un grandissimo vincolo alla libertà degli elettori, renderebbe impossibili quelle candidature che sorgono all'ultimo momento e che molte volte rappresentano la vera e genuina volontà del corpo elettorale e non produrrebbe realmente alcuno dei vantaggi che l'Ufficio centrale se ne aspetta.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Il ragionamento del Presidente del Consiglio andrebbe perfettamente bene se gli elettori non dovessero votare con una scheda stampata. Ora la scheda stampata bisogna pure che sia preparata, almeno qualche ora prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Nè l'Ufficio centrale intende che il tipo delle schede sia unico per tutto il collegio, anzi noi abbiamo detto che tale presentazione dev'esser fatta in ogni sezione, prima che comincino le operazioni della votazione.

Ora, è mai possibile supporre che anche il candidato che non si vuol presentare che all'ultima ora al momento in cui cominciano le operazioni elettorali, non abbia preparato le schede? E come potrebbe allora avvenire la votazione?

Basta che un momento prima delle operazioni elettorali i rappresentanti presentino la scheda e dicano: questa è la scheda del nostro candidato per questa sezione. Il tipo unico di scheda è pel candidato che si presenta prima e nomina prima i suoi rappresentanti e vuole valersi del vantaggio dei contrassegni. Noi volemmo fare la parificazione col candidato dell'ultimo momento perchè trovavamo disparità di trattamento e senza nessuna ragione logica.

Le ragioni della nostra proposta le ho già dette e nella relazione e nel mio discorso di ieri. Ripeto che riteniamo che senza tale disposizione, possono essere commesse frodi e dall'altro lato, indebiti annullamenti di schede.

Non so se l'Ufficio centrale creda di insi-

stervi o intenda di rimettersi alle decisioni del Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Aggiungo qualche considerazione. Realmente l'emendamento dell'Ufficio centrale porta come conseguenza logica che vi debba essere un tipo unico di scheda per tutti i collegi, perchè l'articolo in discussione, nel testo votato dall'altro ramo del Parlamento, dice così:

« È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione, la presentazione contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda parimenti autenticato dal notaio da introdursi nella busta a norma dell'articolo 65.

« Detto tipo può portare stampato il contrassegno, anche figurato o colorato, e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale ».

A queste disposizioni l'Ufficio centrale propone di aggiungere queste:

« Il tipo della scheda dovrà essere presentato anche dai candidati che non si siano valse della facoltà di designare i propri rappresentanti nei seggi.

« Tale presentazione dovrà essere fatta in ogni sezione prima che comincino le operazioni per la votazione ».

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Se è questione di forma, la si può modificare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il tipo della scheda è quello del capoverso precedente; nessuna interpretazione diversa avverrebbe se questa disposizione restasse nella legge; nessun dubbio vi è, nè vi può essere.

Osservo poi, che di fronte a questo gravissimo inconveniente, di rendere impossibile la scelta di un candidato negli ultimi giorni, il vantaggio che si avrebbe dalla proposta dell'Ufficio centrale è insignificante. Teniamo conto che adesso abbiamo le schede scritte a mano, e quindi vi è una facilità immensa di mettere contrassegni col modo diverso di punteggiatura, del taglio dei *t*, di tutte quelle forme insomma che si sono escogitate per constatare il voto dell'individuo, per saper dire: il tale elettore

ha votato o non ha votato per questo candidato. Quando invece noi obblighiamo gli elettori a usare la scheda stampata, potremo avere due o tre tipi di caratteri diversi, ma saremo sempre molto lontani dai pericoli di frode, che vi sono con la legge attuale. Avremo già fatto un gran passo sostituendo la scheda stampata a quella manoscritta. Il voler poi, per eccesso di scrupolo, prevedere anche il caso che vi siano schede stampate con caratteri tipografici diversi, e sacrificare a questo pericolo remoto la libertà degli elettori, mi pare che questo non sia un sistema accettabile.

Prego quindi vivamente che non si voglia arrivare fino a questo punto, perchè credo molto importante lasciare che ci siano persone altamente rispettabili, le quali possano essere elette senza presentarsi come candidati, e lasciare agli elettori di eleggere anche coloro che non abbiano formalmente accettata la candidatura.

Noi abbiamo avuto esempi moltissimi di elettori che hanno mandato al Parlamento deputati, i quali non avevano accettato di essere eletti. Queste sono per me le migliori dimostrazioni di fiducia da parte del corpo elettorale, ed il deputato eletto con questa espressione spontanea di fiducia entra in Parlamento in una forma assai più nobile di colui che è andato a cercare i voti casa per casa. (*Approvazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Onorevole Presidente del Consiglio. Noi consentiremo molto volentieri a modificare il testo proposto dall'Ufficio centrale, in modo che risulti ben chiaro che noi vogliamo impedire che anche un candidato possa essere o presentato da altri, o possa da sè presentarsi all'ultima ora, ma solo prescrivere che egli, o chi per lui, presenti in ciascuna sezione il tipo della scheda con la quale gli elettori voteranno per lui in quella sezione. E così non si escluderebbe nessun candidato, e potrebbe presentarsi chiunque fino all'ultimo momento; ma se non concordiamo nelle ragioni esposte dal Presidente del Consiglio, trattandosi di questioni di procedura, vediamo un po' questa procedura all'atto pratico, e vedremo se questo sistema, com'è stato votato dalla Camera, e accettato

dal Governo, presenterà o no inconvenienti. Ed è perciò che l'Ufficio centrale non insiste, lasciando che l'esperienza dimostri se noi avevamo ragione. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio vivamente l'Ufficio centrale di questa dichiarazione, perchè realmente ritengo che bisogna non vincolare eccessivamente la libertà delle elezioni. Convengo che le questioni di procedura non costituiscono mai un dogma; nè il Governo, nè il Parlamento possono illudersi di trovare una procedura tale da non lasciare adito ad alcuna frode; e sono d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale nel ritenere che sarà la esperienza quella che ci porterà ad ulteriori perfezionamenti in questo meccanismo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 52 *quinquies* senza l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52-sexies. — Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non più di trecento elettori iscritti nelle liste del collegio indicate nell'art. 48 e nell'art. 36 della legge vigente, e depositata non più tardi delle ore dodici del giovedì precedente l'elezione presso la prefettura della provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che dopo aver constatato in base alle liste, di cui al secondo comma dell'art. 42, che le dichiarazioni siano debitamente sottoscritte dal numero di elettori richiesto, ne dà immediatamente notizia alle Commissioni comunali.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarino di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque

per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura: i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'art. 4, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti del presente articolo, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.

(Approvato).

Art. 52-septies. — Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 111 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti alla consegna di cui all'art. 51, o all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* L'art. 51 del disegno di legge, già votato, dice così:

« La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente le elezioni siano consegnate alla Presidenza di ogni ufficio, il bollo, la lista » e via dicendo. Quest'articolo che ora stiamo discutendo dice che, salve le maggiori pene sta-

bilite nell'art. 111, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento, incorrono nella multa. Qui l'Ufficio centrale propone di applicare la multa anche a coloro — presidenti o vicepresidenti — che non si trovino presenti alla sera del sabato a ricevere in consegna quegli oggetti. Ora io prego di fare questa considerazione: se la legge ha voluto che la Commissione fosse messa in grado di fare la consegna la sera di sabato, ciò è per i casi ordinari: ma vi sono delle sezioni di montagna in siti così inospitali, dove è impossibile che il magistrato si rechi il giorno precedente, perchè non troverebbe modo di alloggiare. Quindi non ha voluto la legge stabilire una pena contro questo presidente, se, invece di recarvisi la sera del sabato, vi si trovi la mattina della domenica, un'ora prima che si apra l'ufficio elettorale. Si consideri poi che, se questo ritardo del presidente avesse per effetto di impedire l'elezione, egli cadrebbe sotto la sanzione dell'art. 111, dove è detto che chiunque appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, renda impossibile il compimento delle operazioni elettorali, è punito con la pena, ecc. Ora io osservo: o il presidente ritarda tanto nell'andare a ritirare questi oggetti da rendere impossibile l'elezione, ed allora è punito a termini dell'art. 111: o il suo ritardo non ha altro effetto che di aver ricevuto in consegna quegli oggetti la domenica mattina alle sette, invece della sera del sabato, ed io credo che non vi sia ragione per infliggergli una pena. Purtroppo in tutta questa legge abbiamo dovuto mettere una serie infinita di sanzioni penali: qui si tratta di magistrati, e la presunzione è che si recheranno all'ora stabilita dalla legge; ma, se per cause assolutamente speciali, per difficoltà locali, per l'impossibilità di trovare alloggio, giungono al mattino della domenica alle sette e ricevono in consegna gli oggetti e procedono regolarmente alle elezioni, non vedo ragione per sancire a loro carico una pena. Quindi io credo che potremo fare atto di fiducia verso questi magistrati, nei quali abbiamo dimostrato fiducia dando loro la direzione delle operazioni, e confidare che essi si recheranno al loro posto,

in tempo abbastanza utile per procedere alle elezioni. La pena giustamente è stabilita quando non si trovino presenti all'apertura delle operazioni elettorali.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Il concetto che ha guidato l'Ufficio centrale in questa questione vi è ben noto.

Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, confidando che nel regolamento...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nelle istruzioni.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore* ...o nelle istruzioni, si vorrà trovar modo di chiarire questa apparente discordanza e stabilire che i presidenti possibilmente devono trovarsi la sera prima presso le sezioni elettorali, per prendere in consegna gli oggetti che dovranno servire per la elezione, oltre ad essere presenti al momento dell'apertura delle operazioni, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di ritirare la sua proposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Realmente questa è materia che si potrà risolvere in tema di istruzioni, che saranno date anche dal ministro guardasigilli ai primi presidenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 52-*septies* senza la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52-octies. — Quando siano elettori del collegio, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati nonchè il sindaco ed i consiglieri comunali nel caso di cui all'articolo 52-*ter* votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

(Approvato).

Art. 52-novies. — Alle ore otto della domenica, nella quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati desi-

gnati con le condizioni indicate nell'articolo 52-*quinquies*.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PIRELLI. Dmando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Istituzione di un Ispettorato sul lavoro ».

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi onoro di presentare al Senato la relazione sulla proroga del termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pirelli e Lamberti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	137
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	145
Favorevoli	137
Contrari	8

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1912

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	137
Contrari	8

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	145
Favorevoli	139
Contrari	6

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per il 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	145
Favorevoli	136
Contrari	9

Il Senato approva.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13;

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di un Convitto nazionale femminile in Roma (N. 811-B);

Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, n. 754 e 755, istitutive delle Casse di previ-

denza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (Numero 885);

Modificazione alla legge 13 luglio 1911, n. 720, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 894);

Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 874);

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 (N. 905);

Modificazioni ed aggiunte alla legge numero 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 906);

Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 856);

Assetto degli istituti scientifici della Regia Università di Sassari (N. 898).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma della legge elettorale politica (Numero 813).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, concernente autorizzazione di spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici ed altri provvedimenti relativi a disastri verificatisi in alcune provincie del Regno (N. 843);

Conversione in legge dei Regi decreti 24 dicembre 1911, n. 1479, 31 dicembre 1911, numero 1426, e 18 gennaio 1912, n. 154, concernenti modificazioni alle norme per il funzionamento dell'Unione messinese ed altri provvedimenti riguardanti i comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 839);

Proroga della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 (N. 844);

Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (N. 877);

Contributo dello Stato nelle spese per la esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova (N. 851);

Provvedimenti per la produzione e l'industria serica (N. 865);

Provvedimenti per l'istruzione forestale (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei Comuni compresi negli elenchi dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861);

Convalidazione dei Regi decreti sulle importazioni ed esportazioni temporanee e facoltà al Governo di disciplinarle con nuove disposizioni (N. 848);

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 876);

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per l'esecuzione di alcune opere di sistemazione dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) (N. 887);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1912 (ore 18.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche